



**Ministero della Giustizia**  
**Dipartimento per gli Affari di Giustizia**  
**Direzione Generale della Giustizia Penale**  
**Ufficio I – Reparto Dati Statistici e Monitoraggio**

---

## **Relazione semestrale al Parlamento sui Beni sequestrati o confiscati**

**(Consistenza, destinazione ed utilizzo, stato dei procedimenti  
di sequestro o confisca ex art. 49 D.Lgs. 159/2011)**



aggiornamento **Dicembre 2017**

## INDICE

### Relazione sui Beni sequestrati e confiscati (art. 49 D. Lgs. 159/2011)

<b>INTRODUZIONE</b>	<b>PAG.</b>
a. Evoluzione normativa delle misure di prevenzione. Cenni	3
b. Misure di prevenzione patrimoniali -	7 -
c. - Raccolta dei dati relativi ai beni sequestrati e confiscati	13 -
d. - Sistema di alimentazione della banca dati centrale: "SIPPI" e "SITMP"	15 -
e. - Premesse utili all'esame della metodologia di rilevazione e alla - valutazione dei dati	17 -
f. - Metodologia della rilevazione	19 -
g. - Prospettive	19 -
h. - Classificazione	20 -

<b>DATI STATISTICI</b>	<b>PAG.</b>
1. Procedimenti sopravvenuti (intera banca dati)	21
2. Beni (intera banca dati)	26
3. Beni confiscati	34
4. Beni destinati	41
5. Analisi dei beni destinati	43

<b>ELENCO TABELLE ALLEGATE</b>	<b>PAG.</b>
	46

La **Relazione semestrale al Parlamento sui Beni sequestrati o confiscati** è una pubblicazione del Ministero della Giustizia. Questa edizione è stata redatta dal **Reparto Dati Statistici e Monitoraggio dell'Ufficio I della Direzione Generale della Giustizia Penale**. La raccolta e l'elaborazione dei dati è stata curata da **Massimo Careri** (cancelliere, coordinatore del Reparto), con la collaborazione di **Aldo Clementi** (informatico), **Anna Carlucci** (amministrativo), **Raffaele Rocchi** (statistico). Il coordinamento dell'attività è riferibile alla dott.ssa **Francesca Zagoreo** (magistrato addetto all'Ufficio I) mentre la revisione e l'approvazione fanno capo alla dott.ssa **Donatella Donati** (magistrato, Direttore Generale).

Edizione pubblicata nel mese di **Agosto 2018**. Per informazioni: [biblioteca.aapp.min@giustizia.it](mailto:biblioteca.aapp.min@giustizia.it)

# Relazione semestrale al Parlamento sui beni sequestrati e confiscati

art. 49 D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 -

## INTRODUZIONE

### a. Evoluzione normativa delle misure di prevenzione. Cenni

L'analisi dell'evoluzione normativa delle misure di prevenzione patrimoniali è fortemente connessa a quella delle misure di prevenzione personali.

Si legge, in consolidate definizioni, che le misure di prevenzione indicano tradizionalmente *"un insieme di provvedimenti applicabili a cerchie di soggetti considerati a vario titolo socialmente pericolosi, e finalizzati, appunto, a controllarne la pericolosità in modo da prevenire la commissione di futuri reati"*<sup>1</sup>.

Già con legge 26 febbraio 1852 venivano introdotte le misure dell'ammonizione, del domicilio coatto e del rimpatrio con foglio di via obbligatorio per mezzo della forza pubblica dirette a reprimere principalmente l'odio e il vagabondaggio; nel 1864 entravano in vigore le leggi contro il brigantaggio nelle province meridionali.

Nel 1865 veniva varata la legge di pubblica sicurezza con misure che, sia pure in via embrionale, contenevano elementi che si ripresenteranno nella fondamentale legge 1423 del 27 dicembre 1956. Una prima organica sistemazione delle misure di prevenzione veniva attuata con la legge di pubblica sicurezza n. 6144 del 30 giugno 1889, che riservava alla autorità giudiziaria ogni valutazione sulle condotte di reato e a quella amministrativa di pubblica sicurezza la valutazione della pericolosità *praeter delicto* o *ante delictum*.

Di tali misure si è fatto un largo uso nel periodo tra il 1922 e il 1943, come emerge dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza del 1926 e dal RD n. 773 del 18 giugno del 1931 con il quale veniva accentuata l'amministrativizzazione delle misure. Sul piano delle garanzie, alla competenza dell'autorità giudiziaria si sostituì, in molti casi, quella dell'autorità amministrativa e dell'autorità di pubblica sicurezza in particolare<sup>2</sup>.

Le misure di prevenzione, come è noto, non sono menzionate dalla Costituzione e, in ragione delle interferenze con diversi diritti costituzionalmente garantiti, non si è mai sopito il dibattito dottrinario -che in questa sede non può essere ripercorso- tra i sostenitori di una piena compatibilità di esse con il sistema costituzionale e chi, viceversa, ne sostiene l'incompatibilità.

---

<sup>1</sup> Cfr. Fiandaca, misure di prevenzione, profili sostanziali, In Digesto, VII 1994, pp. 108 e ss.

<sup>2</sup> Come emerge da una delle prime pronunce della Corte costituzionale che si occupa di misure di prevenzione (ammonizione) e ne dichiara la illegittimità costituzionale: cfr. Corte Cost. sent. n. 11 del 1956 (La Corte dichiara la illegittimità costituzionale delle disposizioni contenute negli articoli dal 164 al 176 del T.U. delle leggi di p.s., approvato col R.D. 18 giugno 1931, n. 773, modificati col D.L.L. 10 dicembre 1944, n.419, in riferimento all'art. 13 della Costituzione, salva la ulteriore necessaria disciplina della materia).

Può tuttavia sottolinearsi come le numerose pronunce della Corte Costituzionale appaiano prevalentemente orientate ad affermare la legittimità costituzionale delle misure di prevenzione, mantenendo saldi alcuni ineludibili principi come l'obbligo della garanzia giurisdizionale per ogni provvedimento limitativo della libertà personale, il rifiuto del sospetto come presupposto per l'applicazione di siffatti provvedimenti, in tanto legittimi in quanto motivati da fatti specifici<sup>3</sup>. Ad essi si aggiungono, quali elementi indispensabili per la compatibilità costituzionale delle misure di prevenzione personali, la necessità di un'astratta previsione normativa, l'instaurazione di uno specifico giudizio e motivato provvedimento dell'autorità giudiziaria<sup>4</sup>. A fronte di queste pronunce è stata approvata la legge 27 dicembre 1956, n. 1423.

Le pronunce del giudice costituzionale<sup>5</sup> hanno poi condizionato le successive modifiche normative: alle categorie di soggetti destinatari delle misure di prevenzione personali previste dall'art. 1 della l. 1423/1956<sup>6</sup> si sono sostituite le categorie contemplate dall'art. 2 della legge del 3 agosto 1988 numero 3277, in accoglimento tra l'altro delle indicazioni fornite dalla sentenza n. 177/1980 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 n. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, nella parte in cui elenca tra i soggetti passibili delle misure di prevenzione previste dalla legge medesima coloro che, per le manifestazioni cui abbiano dato luogo, diano fondato motivo di ritenere che siano "proclivi a delinquere", stante l'assoluta indeterminatezza della formula, che può condurre a situazioni caratterizzate da spazi di incontrollabile discrezionalità.

---

3 Cfr. Corte Costituzionale sent. n. 2/1956 riguardante la misura del rimpatrio con foglio di via obbligatorio.

4 Cfr. Corte Costituzionale sent. n. 11/1956 cit.: dopo aver qualificato i diritti costituzionali come "*patrimonio irrettabile della personalità umana*", evidenzia il "*grave problema di assicurare il contemperamento tra le due fondamentali esigenze, di non frapponere ostacoli all'esercizio di attività di prevenzione dei reati e di garantire il rispetto degli inviolabili diritti della personalità umana*". Tale contemperamento si realizza «*attraverso il riconoscimento dei tradizionali diritti di habeas corpus nell'ambito del principio di stretta legalità*»; "*in nessun caso l'uomo potrà essere privato o limitato nella sua libertà se questa privazione o restrizione non risulti astrattamente prevista dalla legge, se un regolare giudizio non sia a tal fine instaurato, se non vi sia provvedimento dell'autorità giudiziaria che ne dia le ragioni*".

5 Nella prima decisione successiva all'adozione della norma Corte costituzionale n. 27 del 1959 si legge che se tali misure sono in grado di determinare limitazioni a diritti costituzionali, è anche vero che "*tali limitazioni sono informate al principio di prevenzione e di sicurezza sociale, per il quale l'ordinato e pacifico svolgimento dei rapporti fra cittadini deve essere garantito, oltre che dal sistema di norme repressive dei fatti illeciti, anche da un parallelo sistema di adeguate misure preventive contro il pericolo del loro verificarsi in avvenire*". Anche in più recenti pronunce la Corte Costituzionale ha delineato il concetto di "*ordine pubblico*" come quel «*complesso di beni giuridici fondamentali e degli interessi pubblici primari sui quali si regge l'ordinata e civile convivenza nella comunità nazionale*» ritenendo compreso in tale ambito anche la funzione di prevenzione dei reati, intesa come funzione costituzionalmente rilevante: cfr. sentenze n. 129 del 2009; n. 296 del 2009, n. 21 del 2010 e in senso analogo sentenza nn. 226 e 274 del 2010, 35 e 300 del 2011.

6 Oziosi e vagabondi; soggetti dediti a traffici illeciti; proclivi a delinquere; soggetti sospettati, per la condotta e il tenore di vita, di favorire lo sfruttamento della prostituzione ecc. o di esercitare il contrabbando o il traffico illecito di stupefacenti o scommesse abusive ovvero di gestire bische clandestine e, infine, soggetti dediti ad altre attività contrarie alla morale pubblica e al buon costume (categorie già estese dalla l. 1176/1967 agli indiziati di "gestire abitualmente bische clandestine" o di "esercitare abitualmente scommesse abusive nelle corse")

7 Coloro che debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono abitualmente dediti a traffici delittuosi; coloro che per la condotta il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente anche in parte con i proventi di attività delittuose; coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica.

Con legge n. 575 del 31 maggio 1965 il legislatore inizia ad ampliare la platea delle categorie di persone sottoponibili a misure di prevenzione personali, consentendone l'adozione anche nei confronti dei soggetti indiziati di appartenere ad associazioni criminali di tipo mafioso, senza che sia più necessaria la preventiva notifica dell'avviso orale del questore a mutare condotta<sup>8</sup>.

Un ulteriore allargamento del novero dei destinatari di misure di prevenzione si è avuto con la legge 22 maggio n. 152 del 1975 che ha esteso anche a soggetti coinvolti a vario titolo in associazioni "sovversive" l'applicazione delle misure preventive. La medesima legge ha stabilito, inoltre, che le disposizioni di cui alla legge 575 del 65 si applichino anche alle persone indicate dall'articolo 1 numeri 1) e 2) della legge 1423 del 56 e cioè a coloro che sono abitualmente dediti a traffici delittuosi che vivono abitualmente anche in parte con i proventi di attività delittuose.

Seguono ulteriori interventi della Corte Costituzionale: con sentenza n. 93/2010, si introduce, di fatto, la facoltà per il proposto di richiedere che l'udienza di prevenzione si svolga in forma pubblica e con sentenza n. 282/2010 vengono fugati i dubbi di costituzionalità, nuovamente sollevati in materia, riconoscendo la compatibilità delle espressioni "vivere onestamente" e "rispettare le leggi" con i canoni di tassatività e precisione-determinatezza di cui all'art. 25, comma 2 Cost.

Viene affermata la legittimità della norma incriminatrice delle condotte che violano quelle prescrizioni<sup>9</sup>. Secondo il giudice delle leggi tali disposizioni, seppur imprecise nella loro formulazione, acquistano carattere sufficientemente preciso avuto riguardo alle finalità perseguite dall'incriminazione e tenuto conto del più ampio contesto ordinamentale in cui esse si collocano.

Di recente, con sentenza pubblicata il 23.02.2017, nel procedimento n. 43395/09 De Tommaso contro Italia, la Grande Camera della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha affermato che le previsioni degli artt. 1, 3 e 5 della legge n. 1423/1956 (oggi artt. 1 e ss. d.lgs. n. 159/11) contrastano con le previsioni dell'art. 2 del protocollo n. 4 addizionale della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, reso esecutivo in Italia con d.P.R. 217/1982. In particolare la CEDU sostiene che tali norme confliggono con la libertà di circolazione prevista dall'art. 2 cit. perché difettano di precisione e di prevedibilità sia nell'indicazione delle categorie dei soggetti sottoponibili a misura di prevenzione personale, sia nella descrizione del contenuto precettivo delle misure di prevenzione e delle prescrizioni conseguenti all'imposizione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza.

Gli effetti della pronuncia sull'ordinamento italiano si sono ad oggi esplicitati attraverso le pronunce della Corte di Appello di Napoli, VIII Sez. che, con ordinanza del 14 marzo 2017, V. C., ha sollevato davanti alla Consulta la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 3 e 5 della legge n. 1423/1956 (in riferimento all'art. 117 Cost. e all'art. 2 Prot. 4 CEDU) e degli artt. 2 ter legge 31 maggio 1965, n. 575 e 19 legge 22 maggio 1975, n. 152 (in riferimento agli artt. 42 e 117 Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 1 Prot. 1 CEDU in tema di tutela della proprietà individuale)<sup>10</sup>.

---

<sup>8</sup> Con tale norma, all'art. 1, si prevede inoltre la possibilità di sequestrare e confiscare i beni di sospetta provenienza illecita nei confronti di quanti fossero "indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, alla camorra o ad altre associazioni comunque localmente denominate che perseguono finalità o agiscono con metodi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso".

<sup>9</sup> Norma allora contenuta nell'art. 9, comma 2 l. 1423/1956 e oggi trasfusa nell'art. 75 d.lgs. 159/2011.

<sup>10</sup> A seguito del gravame spiegato dal proposto avverso il provvedimento di primo grado con il quale erano state irrogate all'appellante, in ragione della pericolosità generica "contestata", la misura personale della sorveglianza speciale, del soggiorno obbligatorio (art. 3 l. n. 1423/1956) e quella patrimoniale della confisca.

Ci sono state inoltre pronunce della giurisprudenza di merito<sup>11</sup> che, sul presupposto che i principi espressi dalla Corte EDU non siano da qualificarsi come "consolidati" e tenuto conto che tali disposizioni hanno superato il vaglio di legittimità da parte della Consulta, hanno ritenuto di poter continuare ad applicare misure preventive sulla base della pericolosità generica, impartendo altresì la prescrizione del vivere onestamente e di "rispettare le leggi" di cui all'art. 8 comma 4 Codice antimafia.

Le Sezioni Unite della Suprema Corte, con sentenza 27 aprile 2017 (dep. 5 settembre 2017) n. 40076, Ric. Paternò<sup>12</sup>, hanno dichiarato inapplicabile il delitto di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno di cui all'art. 75 co. 2 d.lgs. 159/2011 rispetto all'ipotesi della violazione delle prescrizioni di "vivere onestamente" e di "rispettare le leggi", alla luce di un'*interpretazione convenzionalmente conforme* alla CEDU e ai suoi Protocolli e alla relativa giurisprudenza di Strasburgo.

Con successiva sentenza della II sezione della Cassazione<sup>13</sup> la Corte ha ritenuto di sollevare una questione di legittimità costituzionale della medesima disposizione in relazione agli artt. 25, 117 Cost., 7 CEDU e 2 prot. 4 CEDU.

---

<sup>11</sup> Cfr. Trib. Palermo, I Sez., 28 marzo 2017, Trib. Milano, decreto 7 marzo 2017, Trib. Vercelli, decreto 24 maggio 2017

<sup>12</sup> Cass. pen., Sez. Un., sent. 27 aprile 2017 (dep. 5 settembre 2017), n. 40076, Pres. Canzio, Rel. Fidelbo, Ric. Paternò

<sup>13</sup> Cass. pen., II sez., ord. 11 ottobre 2017 (dep. 26 ottobre 2017), n. 49194, Pres. De Crescenzo, Est. Recchione, Imp. Sorresso

## b. Misure di prevenzione patrimoniali

L' intervento che inaugura la stagione della guerra ai patrimoni di mafia, individuandoli come obiettivo strategico rilevante più del mero controllo della pericolosità personale è la **legge n. 646 del 13 settembre 1982 -cosiddetta Rognoni-La Torre-**, che segna la nascita delle misure di prevenzione patrimoniali. Essa, all'articolo 4, introduce il sequestro e la confisca diretti a sottrarre – il primo provvisoriamente, la seconda definitivamente – i beni illecitamente acquisiti dai soggetti destinatari delle misure di prevenzione personale individuati dalla legge n. 575 del 1965, il cui ambito applicativo è definito attraverso l'introduzione, nel codice penale, di un autonomo delitto di associazione di tipo mafioso.

In ragione della crescente diffusione della criminalità mafiosa e di efferati omicidi che coinvolsero anche rappresentanti delle istituzioni la nuova disciplina intende "colpire con la misura ablativa della confisca beni di natura illecita al fine di escluderli dal circuito economico collegato alle organizzazioni criminose, neutralizzando in tal modo la situazione di rischio insita nel permanere della ricchezza nelle mani di soggetti pericolosi, in grado di preordinarle di impiego per ulteriori attività delinquenziali"<sup>14</sup>.

La forza della nuova norma trova linfa nella capacità di comprendere e mettere al centro della lotta alla criminalità mafiosa le nuove modalità illecite di accumulazione di capitali e nella volontà di seguire i flussi finanziari e indagarne i canali di reimpiego.

Tale intuizione precorre l'attuale maturata consapevolezza dei cambiamenti del fenomeno mafioso, come rappresentata anche dalle Sezioni Unite della Corte Suprema che in una recente pronuncia afferma:<sup>15</sup> *"...La criminalità organizzata, in tutte le sue manifestazioni territoriali ("cosa nostra", "ndrangheta", "camorra" e similari), é oggi fenomenologia delinquenziale votata, primariamente, all'accumulo, sistematico e spasmodico, di ricchezza, attraverso l'intimidazione, la prevaricazione e la capacità di infiltrazione nei più delicati gangli dell'ordinamento burocratico-istituzionale, al fine di acquisire agevolazioni e benefici d'ogni tipo, anche attraverso l'illecita aggiudicazione di appalti e pubbliche commesse, in spregio delle ordinarie regole concorrenziali. Ecco allora che un ulteriore fattore vale ad accumunare, pur nell'oggettiva diversità, il perseguimento delle due forme di pericolosità sociale, ovvero sia l'esigenza di eliminare dal circuito economico-legale beni ed altre attività illecitamente acquisiti. D'altro canto, proprio tale logica unitaria vale a spiegare le ragioni dell'applicabilità della confisca di prevenzione "antimafia" anche alle categorie dei soggetti portatori di pericolosità "generica", diversamente improponibile stante l'irriducibile eterogeneità dei contesti sostanziali in questione..."*<sup>16</sup>

L'aggressione ai patrimoni illecitamente acquisiti - che vide la sua prima realizzazione nella legge Rognoni-La Torre - è ormai una *linea strategica fondamentale del nostro ordinamento* attuata con la confisca del provento del reato, in sede di processo penale, e di quanto sia il frutto di attività illecita o ne costituisca il reimpiego in sede di prevenzione<sup>17</sup>.

---

<sup>14</sup> Roberto Peroni Ranchet, La confisca di prevenzione nel diritto vivente, Relazione alla Scuola Superiore della Magistratura, Scandicci 3.10.2017.

<sup>15</sup> Cfr. sentenza Cass pen Sez Un 26.6.2014, Presidente Santacroce, con la quale si riafferma la natura preventiva dell'ipotesi di confisca attualmente prevista dal c.d. "codice antimafia", come attestato peraltro dalla previsione di confiscabilità dei beni anche in danno degli eredi o aventi causa.

<sup>16</sup> Cfr. sentenza cit. Cass pen Sez Un 26.6.2014, Presidente Santacroce.

<sup>17</sup> "Negli anni successivi il campo di applicazione delle misure ablativo si è sempre più allargato: nell'ambito penale, sia con riferimento ai reati per cui tali misure sono possibili, sia con la previsione delle confische per equivalente e, più in generale, delle c.d. 'confische allargate'; nell'ambito delle misure di prevenzione, che prescindono – come è noto –

L'ambito di applicazione delle misure patrimoniali introdotte dalla legge Rognoni-La Torre si è poi progressivamente esteso includendo nell'ambito della c.d. pericolosità generica, oltre alla delinquenza comune, anche soggetti che operano in ambito economico-imprenditoriale e che, esercitando sistematicamente la propria professione o l'attività aziendale con modalità delittuose, perseguono la finalità di accumulazione e/o di reimpiego di profitti illeciti.

Si è così giunti ad inquadrare nell'ambito delle lettere a) e b) dell'art. 1 della legge 1423/56 (ora d.lgs 159/2011) anche soggetti dediti in modo abituale alla commissione di delitti di natura tributaria, ovvero a bancarotte, intestazioni fittizie di beni, truffe, riciclaggio di denaro o utilità inquinate all'origine, ed a tutta quella galassia di delitti che attengono all'area economico-finanziaria<sup>18</sup>.

Ulteriori estensioni dell'ambito di applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali:

- settore della "pericolosità sovversiva" (**legge 3 agosto 1988, n. 327**);
- altri fenomeni criminali come il traffico di stupefacenti, con riferimento alle persone dedite a siffatte attività illecite o che vivevano con il provento di determinati illeciti, specificamente indicati<sup>19</sup>;
- **l'art. 3 legge 24 luglio 1993, n. 256**, ha per la prima volta introdotto, quanto al sequestro di prevenzione, l'indizio della "sperequazione" tra valore dei beni posseduti e redditi ufficiali, quale elemento sintomatico di derivazione illecita della ricchezza, modificando il secondo comma dell'art. 2-ter della legge n. 575 del 1965;
- **il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92**, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, recante "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica": da un lato opera l'ampliamento della platea dei destinatari delle misure (di cui all'art. 1 della legge del 1965) includendovi i soggetti indiziati di tutti i delitti previsti dall'art. 51, comma 3-bis c.p.p., mediante l'abrogazione dell'art. 14 della legge n. 55 del 1990 (art. 11-ter della legge n. 125 del 2008); dall'altro sancisce il principio di applicazione disgiunta delle misure patrimoniali rispetto a quelle personali (art. 10 della stessa legge che ha aggiunto il comma 6-bis all'art. 2-bis della n. 575 del 1965, nei termini seguenti: «Le misure di prevenzione personali e patrimoniali possono essere richieste e applicate disgiuntamente»)<sup>20</sup>;

---

dall'accertamento di un reato, con l'estensione, sul piano soggettivo, a "coloro che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose", con riferimento, quindi, alla pericolosità riconducibile, fra gli altri, ai 'white collars crimes' (corruzione, evasione fiscale, truffe in danno dello Stato e di Enti pubblici, bancarotte fraudolente ecc.), purché connotati dal requisito della abitualità": Giuseppe Pignatone, Mafia e corruzione: tra confische, commissariamenti e interdittive, in *Diritto Penale Contemporaneo* n. 4/2015.

<sup>18</sup> Le decisioni della giurisprudenza di legittimità e di merito sul punto hanno sottolineato la necessità del requisito dell'abitualità e della sistematicità delle condotte poste in essere, in piena corrispondenza con il concetto di pericolosità sociale che tratteggia uno stile di vita delinquenziale fondato su concreti elementi di fatto e adottato per un lasso di tempo significativo.

<sup>19</sup> L'art. 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55, ha stabilito, al comma 1, che «... le disposizioni della legge 31 maggio 1965, n. 575, concernenti le indagini e l'applicazione delle misure di prevenzione di carattere patrimoniale....si applicano con riferimento ai soggetti indiziati di appartenere alle associazioni indicate nell'articolo 1 della predetta legge o a quelle previste dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, ovvero ai soggetti indicati nei numeri 1) e 2) del primo comma dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, quando l'attività delittuosa da cui si ritiene derivino i proventi sia quella prevista dagli articoli [...] del codice penale ovvero quella di contrabbando".

<sup>20</sup> Tale aspetto del decreto-legge del 2008 costituisce la risultante di una pluralità di disposizioni: a) l'introduzione della possibilità di applicazione disgiunta della misura patrimoniale rispetto alla misura personale, operata dal comma



- **la legge n. 94 del 15 luglio 2009** ha inciso sul quadro delineato dalla riforma immediatamente precedente su un duplice piano.  
L'art. 2, comma ventiduesimo modifica ulteriormente il citato comma 6 bis dell'art. 2-bis della legge n. 575/65, prevedendo, dopo la parola "disgiuntamente", che le misure patrimoniali possono, inoltre, essere applicate "indipendentemente dalla pericolosità sociale del soggetto proposto per la loro applicazione al momento della richiesta della misura di prevenzione".  
Il testo complessivo della disposizione sulla confisca disgiunta risultante da questa inserzione è pertanto il seguente: "Le misure di prevenzione personali e patrimoniali possono essere richieste e applicate disgiuntamente e, per le misure di prevenzione patrimoniali, indipendentemente dalla pericolosità sociale del soggetto proposto per la loro applicazione al momento della richiesta della misura di prevenzione"<sup>21</sup>.  
L'art. 2, comma quarto incide nuovamente sull'art. 1 della legge n. 575/65, estendendo la platea dei destinatari della misura patrimoniale ai soggetti indiziati del delitto di cui all'art. 12-quinquies, comma primo, del d.l. n. 306/1992 (trasferimento fraudolento di valori).  
Risale a questa stagione anche l'estensione alla confisca dell'indizio della sproporzione (non più connotata dall'aggettivo notevole), prima circoscritto all'ambito del sequestro, e, soprattutto, la sua declinazione in termini che (almeno a prima lettura) lo configurano come base giustificativa autosufficiente dell'ablazione, anziché come un indizio di derivazione illecita necessitante di ulteriore corroborazione;
- **la legge delega n. 136 del 2010** opera la ricognizione e la modifica delle disposizioni in vigore, introducendo altresì nuovi istituti tra cui, i più significativi, riguardano la tutela dei terzi;
- **il decreto legislativo n. 159 del 2011** (codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione), attuando la predetta legge delega, riordina l'intera materia delle misure di prevenzione e stabilisce la sostanziale coincidenza tra i soggetti destinatari delle misure di prevenzione personali. Esso dedica il Titolo II del Libro I (artt. da 16 a 34) alla disciplina delle "misure patrimoniali" con riferimento al procedimento applicativo, alle impugnazioni, alla revocazione della confisca

---

6-bis dell'art. 2-bis della legge n. 575 del 1965, in termini di generalizzazione delle ipotesi già tipizzate (dall'art. 2-ter, comma settimo, in relazione alla persona assente ovvero residente/dimorante all'estero, dall'art. 2-ter, comma ottavo, in relazione alla persona sottoposta a misura di sicurezza detentiva o a libertà vigilata e dall'art. 2-ter, comma sesto, in relazione al caso della misura personale già in corso di esecuzione); b) l'introduzione della proponibilità del sequestro e della confisca nei confronti degli eredi del soggetto portatore di pericolosità, sia nell'ipotesi (già riconosciuta dalla prevalente giurisprudenza) in cui questi sia deceduto dopo esser stato destinatario della confisca, ma prima che essa sia divenuta definitiva (art. 2-bis, comma sesto-bis, secondo e terzo inciso) sia nel caso in cui, invece, il pericoloso sia deceduto prima della stessa proposta (art. 2-bis, comma undicesimo, che delimita questa possibilità, prevedendo che la proposta debba essere formulata entro i cinque anni dal decesso).

<sup>21</sup> L'inserzione asseconda i suggerimenti ermeneutici formulati dalla dottrina e dalla giurisprudenza più sensibili, preoccupate per i profili di legittimità costituzionale di un'applicazione della misura patrimoniale del tutto avulsa da una verifica, quanto meno incidentale, di pericolosità dei possessori attuali o pregressi (nel caso di confisca al morto) del bene aggredito. Nel contempo, essa si riallaccia a una consolidata elaborazione delle Corti relativa ai pochi casi già codificati (dalla legge n. 55 del 1990) di scissione della confisca dalla sorveglianza speciale di p.s.

definitiva, ai rapporti con i procedimenti penali, alle misure patrimoniali di prevenzione diverse dalla confisca. Si riferiscono inoltre alle misure patrimoniali anche i titoli dedicati all'amministrazione e destinazione dei beni (Titolo III) e alla tutela dei terzi e ai rapporti con le procedure concorsuali (Titolo IV), mentre all'Agenzia nazionale per l'amministrazione dei beni confiscati è dedicato l'intero Titolo II del libro III;

- **la legge n. 161 del 17 ottobre 2017**, in vigore dal 19 novembre 2017 interviene principalmente sul decreto legislativo n. 159 del 2011 e sulla disciplina della confisca penale ex art. 12-sexies del d. l. n. 306 del 1992 .  
Si tratta di una norma che, varata dopo anni di approfondito dibattito, mira a rafforzare la lotta alla criminalità organizzata, sia nella fase di prevenzione sia in quella di contrasto, favorendo l'aggressione ai patrimoni illeciti e agevolando la restituzione dei beni confiscati alla collettività.

Fulcro della riforma del codice antimafia sono le disposizioni concernenti l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC).

Tra le novità più importanti il potenziamento della dotazione organica dell'ANBSC fino a 200 unità di personale e il riassetto della *governance* dell'ente per rendere più manageriale la gestione dei beni; la proroga dell'attività di ausilio e supporto dell'Agenzia all'autorità giudiziaria fino al decreto di confisca di secondo grado (e non più di primo grado) emesso dalla Corte di Appello nei procedimenti di prevenzione e la competenza esclusiva dell'Agenzia sull'amministrazione dei beni dopo il provvedimento di confisca emesso dal giudice di secondo grado (e non dopo il decreto di confisca del giudice di primo grado) e fino alla emissione del decreto di destinazione del bene; la possibilità dell'agenzia di assegnare i beni immobili confiscati direttamente a titolo gratuito, agli enti e alle associazioni analiticamente indicate dall'art. 48 comma 3 lett. c) del DL 159/2011; analoghe possibilità sono previste con specifiche discipline per la destinazione dei beni aziendali e il trasferimento di patrimoni di enti territoriali.

La riforma realizza un ulteriore ampliamento dei destinatari delle misure di prevenzione personali e patrimoniali: essa aggiunge infatti al già esteso catalogo di fattispecie di c.d. pericolosità qualificata contenuto nell'art. 4 del codice antimafia anche:

- a) i soggetti indiziati del reato di assistenza agli associati ex art. 418 c.p. (cfr. lett. b dell'art. 4);
- b) le persone che abbiano posto in essere atti esecutivi – e non più, dunque, solamente preparatori – diretti a sovvertire l'ordinamento dello Stato, con la commissione di uno dei reati indicati alla lett. d) dell'art. 4 del codice antimafia, tra cui figurano anche i reati con finalità di terrorismo (e la medesima estensione agli "atti esecutivi" è inserita anche alla lett. f) relativa alla ricostituzione del partito fascista);
- c) -i soggetti indiziati del delitto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche ex art. 640-bis c.p. (cfr. nuova lett. i-bis dell'art. 4), reato di cui questa stessa riforma provvede a modificare il quadro edittale;
- d) gli indiziati di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di numerosi reati contro la pubblica amministrazione, e in particolare di taluno dei delitti di cui agli articoli 314 comma 1 (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore

altrui), 316-bis (malversazione a danno dello Stato), 316-ter (indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per l'esercizio della funzione), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 319-quater (induzione indebita a dare o promettere utilità), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio), 321 (pene per il corruttore), 322 (istigazione alla corruzione) e 322-bis c.p. (cfr. nuova lett. i-bis dell'art. 4);

e) i soggetti indiziati di stalking ex art. 612-bis c.p. (cfr. nuova lett. i-ter dell'art. 4).

Anche la norma sulla confisca di prevenzione (art. 24) viene ritoccata dal legislatore (ad opera del comma 8 dell'art. 5 della riforma), attraverso un esplicito riferimento alla impossibilità per il proposto di giustificare la legittima provenienza dei beni adducendo che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego di evasione fiscale. Tale previsione – contestualmente introdotta anche in relazione alla confisca c.d. allargata di cui all'art. 12-sexies d.l. 306/1992 – è evidentemente diretta a positivizzare un orientamento che, dopo alcuni contrasti giurisprudenziali, è andato consolidandosi nel diritto vivente, soprattutto in seguito alla nota sentenza Repaci delle Sezioni Unite<sup>22</sup>, che confermando l'orientamento già seguito della giurisprudenza di legittimità, ha escluso che, al fine dell'applicabilità della confisca di prevenzione, il destinatario della misura possa giustificare la disponibilità di beni in valore sproporzionato al proprio reddito allegando proventi non dichiarati al fisco.

E' poi stabilito un principio di trattazione prioritaria del procedimento di prevenzione patrimoniale e dei procedimenti penali nel cui ambito siano stati disposti sequestri ex art. 12-sexies d.l. 306/1992.

La legge introduce, inoltre, una nuova misura patrimoniale che si differenzia dal sequestro e dalla confisca per il fatto di non implicare lo spossessamento del titolare del bene: il controllo giudiziario delle aziende. La misura è riservata ai casi nei quali la relazione accertata tra l'impresa e determinati contesti criminali sia tale da determinare un'agevolazione soltanto occasionale dell'attività delittuosa e occorra prevenire il pericolo concreto di infiltrazioni mafiose.

Si tratta di una procedura di "vigilanza prescrittiva" condotta da un commissario giudiziario nominato dal tribunale, al quale viene affidato il compito di monitorare, dall'interno dell'azienda, l'adempimento di una serie di obblighi di *compliance* imposti dall'Autorità giudiziaria. Il controllo è concepito anche in favore dell'impresa che, a seguito del mancato rilascio della certificazione antimafia, voglia sottoporsi alla verifica del proprio percorso di affrancamento dai rischi della contiguità e ottenere così la validazione della propria opera di riorganizzazione e di bonifica.

La legge del 2017 interviene su più fronti al fine di potenziare l'efficacia delle misure patrimoniali e la capacità del sistema di restituire alla collettività beni di valore. Si modificano perciò alcune disposizioni in tema di amministrazione dei beni sequestrati; si

---

<sup>22</sup> Cass., Sez. un., 30 luglio 2014 (c.c. 29 maggio 2014), Repaci ed altri nella quale si afferma che "ai fini della confisca di cui all'art. 2-ter della legge n. 575 del 1965 (attualmente articolo 24 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159), per individuare il presupposto della sproporzione tra i beni posseduti e le attività economiche del soggetto, [non] deve tenersi conto anche dei proventi dell'evasione fiscale".

introducono misure dirette ad agevolare lo sgombero e la liberazione degli immobili sequestrati e confiscati; si potenziano le prospettive di utile continuazione dell'attività delle imprese interessate dai provvedimenti ablatori che scontano una serie di svantaggi competitivi, dovuti al venir meno dei volani illeciti che caratterizzano l'impresa criminale; è prevista l'estensione della c.d. confisca allargata, assimilata alla disciplina della confisca di prevenzione antimafia.

La riforma modifica anche i criteri di competenza previsti all'art. 5 del D.Lgs 159/2011. Mentre infatti quest'ultima norma prevedeva che la proposta di misura fosse presentata dal Questore, dal Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale del capoluogo di distretto dove la persona dimora e dal Direttore della Direzione Investigativa Antimafia al "Tribunale del capoluogo della provincia in cui la persona dimora", la legge 161/2017 novellando il citato art. 5, all'evidente scopo di perseguire una maggiore specializzazione in una materia particolarmente delicata, ha previsto la istituzione di sezioni o collegi giudicanti in sede distrettuale (con l'aggiunta dei Tribunali di Trapani e Santa Maria Capua Vetere) presso i quali, a decorrere dal 19 novembre 2017, la proposta di applicazione di misura di prevenzione deve presentata dai soggetti legittimati.

### **c. Raccolta dei dati relativi ai beni sequestrati e confiscati**

La Legge 7 marzo 1996 n. 109 – che interviene sulla legge 31 maggio 1965, n. 575- , regola la disciplina delle modalità di raccolta dei dati dei beni sequestrati e confiscati, anche al fine della predisposizione della relazione semestrale al Parlamento da parte del Governo.

Tale adempimento, introdotto all'art. 3 della norma in esame<sup>23</sup>, è strumento imprescindibile per l'esercizio di un controllo democratico sulla efficacia dell'attività giudiziaria e amministrativa relativa ai beni oggetto di misure di prevenzione, che da decenni rappresenta un settore cruciale della strategia di contrasto al crimine.

L'esigenza di creare una banca dati centrale prende le mosse dalla constatata frammentarietà dei dati fino ad allora raccolti dalle Amministrazioni interessate con autonomi sistemi di rilevazione, riferiti a diverse fasi procedurali e non coordinati tra loro. L'obiettivo è stato quello di istituire un raccordo fra tali rilevazioni, anche al fine di renderle tra loro confrontabili.

Come si è detto, l'art. 3, comma 2, della Legge n. 109/1996 ha disposto che la raccolta dei dati *"relativi ai beni sequestrati o confiscati, allo stato del procedimento per il sequestro o la confisca, nonché dei dati inerenti alla consistenza, alla destinazione o all'utilizzazione dei beni"* venisse disciplinata da un Regolamento, che è stato emanato, con Decreto del Ministero di Grazia e Giustizia del 24 febbraio 1997 n. 73, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 28 marzo 1997 e che contiene la *"Disciplina della raccolta dei dati relativi ai beni sequestrati o confiscati"*.

I dati oggetto di raccolta e valutazione – salve le precisazioni di cui si dirà in seguito – riguardano i provvedimenti ablatori previsti dalla normativa all'epoca vigente in materia di misure di prevenzione patrimoniale (legge n. 575 del 1965, c.d. legge antimafia), con esclusione, pertanto, di quelli sottoposti a sequestro e confisca nell'ambito dei procedimenti penali ordinari (artt. 240 c.p., 416 bis comma 7 c.p., 12 sexies L. 356/1992).

La citata previsione contenuta all'art. 3 comma 2 della Legge n. 109/96 è stata poi ripresa dall'art. 49 del D.lgs 6 settembre 2011, n. 159 (cd. Codice antimafia non modificato sul punto dalla recente legge 161/2017) che dispone che i dati raccolti siano trasmessi all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati (ANBSC), nel frattempo istituita (con decreto legge 4 febbraio 2010 n. 4, convertito in legge, con modifiche, dalla legge 31 marzo 2010 n. 50), alla quale il legislatore ha attribuito tutte le competenze prima facenti capo alle varie autorità: Agenzie del Demanio, Prefetti e Commissario straordinario per la gestione e la destinazione dei beni confiscati ad organizzazioni criminali.

---

<sup>23</sup> Che prevede: " .....Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro, dell'interno e della difesa, sono adottate, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, norme regolamentari per disciplinare la raccolta dei dati relativi ai beni sequestrati o confiscati, dei dati concernenti lo stato del procedimento per il sequestro o la confisca e dei dati concernenti la consistenza, la destinazione e la utilizzazione dei beni sequestrati o confiscati. Il Governo trasmette ogni sei mesi al Parlamento una relazione concernente i dati suddetti"

In particolare, l'art. 110 del D.lgs 6 settembre 2011, n. 159 attribuisce all'ANBSC numerosi compiti in materia di: acquisizione dei dati relativi ai beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata nel corso dei procedimenti penali e di prevenzione; acquisizione delle informazioni relative allo stato dei procedimenti di sequestro e confisca; ausilio dell'autorità giudiziaria nell'amministrazione e custodia dei beni sequestrati nel corso del procedimento di prevenzione, nel corso dei procedimenti penali nonché ex art. 12 sexies d.l. 306/1992 convertito in l. 7.8.1992 n. 356; amministrazione e destinazione dei beni confiscati nel corso dei procedimenti suddetti; assegnazione e destinazione dei beni confiscati.

Come si è detto, la recente legge n. 161/2017 ha in parte modificato la competenza dell'ANBSC, ora limitata all'amministrazione diretta dei beni solo a partire dalla confisca di secondo grado. La competenza attiene sia ai beni relativi a procedimenti di prevenzione che ai beni oggetto di procedimenti ordinari "penali" (anche ex art. 12 sexies d.l.306/1992 convertito in l. 7.8.1992 n. 356 e 51 comma 3 bis c.p.p.)

Con d.P.R. n. 233 del 15.12.2011 è stato emanato il regolamento sulla disciplina dei flussi informativi necessari per l'esercizio dei compiti attribuiti all'ANBSC. In particolare l'art. 1 prevede che l'ANBSC *<<gestisce i flussi informativi necessari per l'esercizio dei propri compiti istituzionali ed effettua le comunicazioni telematiche con l'Autorità Giudiziaria attraverso il proprio sistema informativo connesso, in modalità bidirezionale, con il sistema informativo del Ministero della giustizia ...>>*. Inoltre l'art. 2 stabilisce che *<<i flussi di scambio di dati, documenti e informazioni con il Ministero della giustizia e l'Autorità giudiziaria avvengono attraverso il sistema informativo delle misure di prevenzione...il sistema informativo del processo penale, limitatamente alla fase successiva all'esercizio dell'azione, nonché, anteriormente a tale fase, quando sono comunque stati eseguiti provvedimenti cautelari reali...la banca dati centrale dei beni sequestrati e confiscati di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159...>>*.

**d. Sistema di alimentazione della Banca dati centrale:  
"SIPPI" (Sistema Informativo Prefetture e Procure dell'Italia Meridionale) e  
"SIT.MP" (Sistema Informativo Telematico delle Misure di Prevenzione)**

In esito alla pubblicazione del citato Regolamento in data 28 marzo 1997 si è dato corso all'attività di raccolta e conservazione dei dati relativi ai beni sequestrati e confiscati nell'autunno dello stesso anno. Veniva predisposta una modulistica cartacea inviata agli uffici giudiziari e creata, attraverso l'inserimento delle risposte pervenute, una Banca Dati, gestita dalla Direzione Generale degli Affari Penali di questo Ministero che, nel primo periodo, tra il 1997 ed il 2007, ha provveduto al materiale inserimento dei dati, attinenti i sequestri e le confische disposti nell'ambito dei procedimenti di prevenzione<sup>24</sup>, trasmessi dai competenti Tribunali.

Nell'anno 2008 è stato introdotto il sistema **SIPPI**, che dopo una prima fase di avvio (sperimentata solo in relazione ad alcune Procure e Prefetture dell'Italia Meridionale), a decorrere dal 2.1.2011, ha operato su tutto il territorio mediante l'automazione dei registri delle misure di prevenzione presso le segreterie delle Procure e le cancellerie di Tribunali e Corti di Appello, approntando un unico sistema informatico e consentendo, dunque, di attuare un monitoraggio in tutto il territorio nazionale<sup>25</sup>. Ciò ha portato alla creazione della Banca dati centrale (di seguito Bdc) per la gestione di tutte le informazioni relative ai beni "sequestrati e confiscati", gestita dalla Direzione Generale della Giustizia Penale del Ministero della Giustizia.

La Bdc, oltre a consentire l'accesso agli uffici centrali e periferici del Ministero della Giustizia, collega tutte le Amministrazioni centrali e periferiche coinvolte nei procedimenti, e in particolare:

- il Ministero dell'Interno;
- il Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- l'Agenzia Nazionale per i beni sequestrati e confiscati (ANBSC);
- le Prefetture;
- i Comuni.

Di recente è entrato in funzione un nuovo sistema, il **SIT.MP**, sistema informativo telematico delle misure di prevenzione, già in esercizio nei distretti della Calabria dal 24.2.2017 e in quelli della Puglia e di Salerno dal 14.11.2017, che consente la gestione, in un unico interfaccia, dei dati già presenti nei registri di cancelleria e dei documenti che oggi compongono il fascicolo processuale. Ciò permetterà di avere una dettagliata catalogazione dei beni sequestrati e confiscati inseriti nella Bdc, in gestione alla Direzione Generale della Giustizia Penale.

---

<sup>24</sup> Va peraltro precisato che nella prima fase di inserimento dei dati trasmessi su moduli cartacei, così come durante il primo periodo di parziale operatività territoriale del sistema SIPPI, sono stati trasmessi ed inseriti anche alcuni dati attinenti i sequestri e le confische penali disposte ex art. 12 sexies della legge 356/1992. In seguito ad intese con il Commissario Straordinario del Governo (a cui dal marzo 2010 è subentrata l'ANBSC) all'inserimento dei dati riguardanti l'art. 12 sexies Legge 356 del 1992 dall'anno 2011 avrebbe dovuto provvedere l'Ufficio del Commissario); l'accordo non ha, però, avuto esecuzione.

<sup>25</sup> Vedi Circolari della Direzione Generale della Giustizia Penale del 10/10/2008, 27/11/2008, 26/11/2009 e 23/12/2010

SIT.MP è un sistema destinato alle Procure, ai Tribunali, alle Procure Generali, alle Corti di Appello e come detto, in una **prima fase**, interesserà solo alcune **regioni dell'Italia meridionale**, quelle del cosiddetto "Obiettivo convergenza" (Campania, Calabria, Puglia e Sicilia), mentre negli altri territori si continuerà ad utilizzare il sistema SIPPI, fino alla progressiva estensione del SIT.MP a tutto il territorio nazionale.

Il sistema permette la trasmissione dei dati tra uffici giudiziari, in relazione alle diverse fasi processuali, con riduzione dei tempi di lavorazione dei dati e del rischio di errori nella ripetizione delle operazioni di digitazione delle informazioni. Oltre alla condivisione di dati, esso consente anche la gestione documentale, con proficua semplificazione nella consultazione del fascicolo processuale.

In breve le prestazioni assicurate dal SIT.MP consistono in:

- gestione integrata di dati e documenti;
- monitoraggio dell'intero ciclo di vita della misura di prevenzione;
- utilizzo della pec per le notifiche e le comunicazioni;
- cooperazione applicativa verso alcuni sistemi del Ministero della Giustizia;
- cooperazione applicativa con sistemi di altri Enti o Amministrazioni.



## **e. Premesse utili all'esame della metodologia di rilevazione e alla valutazione dei dati**

La comprensione della metodologia di rilevazione adottata e la corretta valutazione dei dati esposti nella presente relazione non può prescindere da alcune precisazioni e accorgimenti. Come si è detto, la Bdc viene alimentata con i flussi informativi provenienti dal SIPPI, cioè dal sistema di registrazione delle procedure di prevenzione attualmente in uso negli uffici giudiziari (oltre che dal sistema SIT.MP che lo sostituirà in tutti i distretti) ed ha per oggetto i soli beni sottoposti a sequestro e confisca nell'ambito dei procedimenti di prevenzione; mentre nessuna informazione viene registrata relativamente ai provvedimenti di confisca e sequestro disposte nel contesto del processo "penale ordinario"<sup>26</sup> (salvo quanto sopra detto in relazione ad alcune registrazioni di sequestri ex art. 12 sexies sino al 2010).

- L'esperienza ha dimostrato che vi sono ritardi e anomalie dei flussi informativi tra gli uffici giudiziari e l'Agenzia: le trasmissioni dei dati dall'A.G. all'ANBSC tramite sistemi informativi sono risultate pari a meno del 10%, risolvendosi peraltro in percentuali minime di soli dati analitici<sup>27</sup>; frequenti carenze comunicative attengono poi alle vicende modificative della misura ablatoria precedentemente comunicata all'Agenzia (revoche parziali, correzioni di errori materiali, modifiche operate nel contesto dell'incidente di esecuzione, ecc.).
- Ricorrente è pure la carenza di informazioni relative al valore dei beni immobili, mobili registrati e delle aziende sequestrate e confiscate. Si tratta di dati essenziali che, pur dovendo essere necessariamente acquisiti, nelle fasi di gestione giudiziaria e amministrativa, spesso non figurano nei provvedimenti trasmessi dagli Uffici giudiziari né nei decreti di destinazione emessi dall'Agenzia.
- Sono poi state rilevate criticità nella comunicazione tra l'Agenzia e la Bdc, in ordine all'indicazione di dati essenziali, alle modalità di trasmissione/acquisizione dei dati, che rendono dispendiosa l'associazione del provvedimento trasmesso con gli altri che afferiscono alla medesima procedura.

Tali criticità sono state oggetto di specifica circolare di questa Direzione Generale<sup>28</sup> inviata agli uffici giudiziari con la quale si è sottolineato che la Bdc è un "*archivio di informazioni relative alla consistenza, alla destinazione e all'utilizzazione dei beni oggetto di misure ablatorie*" e che è di intuitiva evidenza come il suo adeguato popolamento sia

---

<sup>26</sup> Come si è detto, invece, l'ANBSC ha competenze attinenti la acquisizione dati, amministrazione e custodia dei beni sequestrati e confiscati, la loro assegnazione e destinazione, non solo nell'ambito dei procedimenti di prevenzione, ma anche nei procedimenti "penali" (anche ex art. 12 sexies d.l.306/1992 convertito in l. 7.8.1992 n. 356 e 51 comma 3 bis c.p.p.).

<sup>27</sup> Cfr. relazione attività ANBSC anno 2015-2016 pag 29; nonché Relazione su "L'amministrazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e l'attività dell' Agenzia Nazionale (ANBSC) ", approvata dalla Sezione Centrale di controllo della Corte dei Conti con deliberazione del 23 giugno 2016, n. 5/2016/G, nella quale sono illustrati i risultati di uno studio condotto su un campione di 1.017 procedure giudiziarie (che rappresentano circa un quinto della 5007 procedure pervenute all'Agenzia dal 2010 alla data di stesura della Relazione) e sono emersi notevoli ritardi nella comunicazione dei provvedimenti di confisca all'Agenzia: i tempi medi di trasmissione di dette comunicazioni assommano a 470 giorni.

<sup>28</sup> Cfr. circolare in tema di obblighi di comunicazione di provvedimenti e dati relativi ai beni sequestrati e confiscati nel contesto dei procedimenti di prevenzione del 19.12.2016.

“tributario delle informazioni inserite nei sistemi in uso agli uffici giudiziari” per quanto attiene all’individuazione, alla natura e alla stima dei beni sequestrati e confiscati, durante la fase giudiziaria della loro gestione “e all’Agenzia” per quanto attiene alla ricognizione dei provvedimenti di destinazione, delle utilizzazioni finali e del valore dei beni nella fase amministrativa della gestione.

Con la medesima circolare si è raccomandato pertanto alle Autorità giudiziarie e al personale di cancelleria di adempiere alle comunicazioni verso l’Agenzia, prescritte dal Codice Antimafia (ex artt.36,41,43 e ss del decreto 159/2011 come modificato dalla legge 161 del 17 ottobre 2017; dPr n. 233 del 15 dicembre 2011), e verso la Bdc, secondo le previsioni di legge (ex dPR 233 del 2011 e DM 24.2.1997 n. 73).

La piena attuazione della dinamica di automazione dei flussi informativi richiesta dall’art. 110 del “codice antimafia” e dal Regolamento attuativo adottato con d.P.R. n. 233/2011 non può ad oggi dirsi perfezionata in ragione di limiti tecnici dei sistemi informativi nella disponibilità di questo Ministero e dell’ANBSC non ancora completamente rimossi.

Tali criticità influiscono sulla qualità delle informazioni attingibili dalla Banca dati centrale (Bdc), con ripercussioni sulla efficacia del controllo di questo aspetto della strategia di contrasto criminale, posto che sulla base dei dati immagazzinati dalla Bdc è redatta la relazione semestrale presentata dal Governo al Parlamento.

Nell’ambito di una costruttiva interlocuzione avviata con l’Agenzia, al fine di dare completezza all’acquisizione dei dati nella Bdc, si è partecipata la necessità di questa Direzione di ottenere informazioni per tutto ciò che attiene alle vicende del bene successive alla conclusione della fase giudiziaria di gestione, e, in particolare, per quanto riguarda la destinazione finale dei beni<sup>29</sup>.

Importanti difficoltà connesse alla laboriosa opera di recupero, ripulitura e adattamento dei dati alle esigenze cognitive proprie della Bdc si sono riscontrate, anche in relazione al rilevante numero dei decreti di destinazione emessi negli ultimi anni, che rende tale attività di difficile attuazione.

L’Agenzia ha comunque dato avvio, il 20 dicembre 2016, all’applicazione *OPEN Re.G.I.O*<sup>30</sup>, con la pubblicazione su un sito internet dei singoli decreti di destinazione. Tale applicazione, presentata il 13 marzo 2017, offre aree riservate agli enti e alle amministrazioni competenti, volte a un allineamento tra i diversi sistemi informativi al fine di consentire, quanto prima, una alimentazione diretta della Bdc da parte dell’ANBSC anche relativamente ai decreti di destinazione.

Allo stato, pur essendo ancora necessario procedere alle operazioni di “download” per ogni singolo decreto di destinazione, l’applicazione rende più celere e precisa l’individuazione dei dati pubblicati, grazie alla creazione di appositi elenchi consultabili

Deve infine rilevarsi che la presente relazione è stata redatta nella fase di passaggio dal sistema SIPPI al SIT.MP, il cui avvio è avvenuto in modo graduale a partire dal febbraio del 2017. La complessità e la durata delle operazioni di migrazione nel nuovo sistema dei dati inseriti in quello precedente può, dunque, avere parzialmente influito sulla completezza dei dati raccolti relativi ai procedimenti di prevenzione iscritti nel 2016 e 2017.

---

<sup>29</sup> Alcune delle criticità riscontrate e segnalate sono state: la “trasmissione massiva” di centinaia di decreti in un unico momento temporale, la mancata segnalazione della natura (penale o di prevenzione) della misura ablatoria alla quale era sottoposto il bene destinato, alla ricorrente assenza di dati relativi al valore dei beni.

<sup>30</sup> Progetto “OPEN Re.G.I.O.” custodia, gestione e destinazione dei beni confiscati per i rapporti con le Prefetture, l’Agenzia del Demanio, con gli Enti e le Associazioni e tutti i soggetti pubblici e del partenariato privato che a vario titolo si interessano della complessa materia dei beni sequestrati e confiscati.

## **f. Metodologia della rilevazione.**

Nella presente relazione si prendono in esame i procedimenti iscritti in Banca dati centrale fino al 31 dicembre 2017 e lo stato dei beni coinvolti nei citati procedimenti fino a tale data. Quanto ai beni oggetto di provvedimento di destinazione, sono considerati esclusivamente i beni Immobili ed Aziende.

E' stata studiata una classificazione dei beni, che tiene conto anche dei più recenti prodotti finanziari, al passo con l'evoluzione dei settori di investimento della criminalità organizzata; è stata inoltre adottata una terminologia in linea con quella dei registri ufficiali già esistenti.

L'attuale classificazione dei beni è basata su tre diversi livelli:

- tipologia;
- categoria;
- sottocategoria.

Le tipologie individuate sono le seguenti:

- beni Immobili;
- beni Mobili;
- beni Mobili Registrati;
- beni Finanziari;
- Aziende.

## **g. Prospettive**

Si stanno valutando modifiche evolutive del Sistema Informativo della cognizione penale (S.I.C.P.) che potranno consentire l'automatico trasferimento e il censimento nella Bdc dei beni sottoposti a sequestro e confisca penale, che hanno rilevante incidenza nella strategia dell'aggressione patrimoniale.

Verranno vagliati, nel prossimo monitoraggio, gli esiti della comunicazione agli uffici giudiziari della circolare sopra citata attraverso il confronto tra la qualità e quantità dei dati acquisiti in data anteriore e successiva ad essa e la valutazione della persistenza, diminuzione o scomparsa delle criticità che ne resero opportuna l'emanazione.

Sono altresì in fase di studio modifiche funzionali alla più efficiente attuazione di flussi comunicativi interamente informatizzati dagli uffici giudiziari verso l'Agenzia dei beni confiscati nonché attività concertate tra la Direzione generale dei sistemi informativi e automatizzati di questo Ministero (DGSIA) e gli Uffici tecnici dell'ANBSC intese alla cooperazione applicativa tra i sistemi informativi del settore Giustizia e quelli dell'Agenzia.

## h. Classificazione

Gli schemi che seguono mostrano categorie e relative sottocategorie.

### BENI IMMOBILI

<b><i>Categoria</i></b>	<b><i>Sottocategoria</i></b>
<b>Unità immobiliari per uso di abitazione e assimilabili</b>	Appartamento in condominio - Abitazione indipendente - Palazzo di pregio artistico e storico, Castello - Villa - Box, garage, autorimessa, posto auto - Tettoia chiusa o aperta - Altro
<b>Unità immobiliari per alloggi e usi collettivi</b>	Collegio e convitto, educandato, ricovero, orfanotrofo, ospizio, convento, seminario - Casa di cura, ospedale - Ufficio pubblico - Scuola, laboratorio scientifico - Biblioteca, museo, galleria - Cappella, oratorio - Opificio - Albergo, pensione - Teatro, cinematografo, sala per concerti, spettacoli e simili - Istituti di credito, cambio ed assicurazione - Fabbricato annesso a speciali esigenze commerciali - Edificio galleggiante o sospeso, Ponte privato - Altro
<b>Unità immobiliari a destinazione commerciale e industriale</b>	Negozi, bottega - Magazzino/locale di deposito - Laboratorio per arti e mestieri - Stabilimento balneare, stabilimento di acque curative - Stalla, scuderia - Fabbricato/locale per esercizi sportivi - Fabbricato industriale - Magazzino sotterraneo - Altro
<b>Altre unità immobiliari</b>	Fabbricato in corso di costruzione indivisibile - Ex fabbricato rurale - Altro
<b>Terreno</b>	Terreno agricolo - Terreno con fabbricato rurale - Terreno edificabile

### BENI MOBILI

<b><i>Categoria</i></b>	<b><i>Sottocategoria</i></b>
<b>Denaro</b>	Contante - Conto corrente bancario - Conto corrente postale - Libretto postale - Libretto bancario - Altro
<b>Collezioni</b>	Francobolli - Libri - Monete - Quadri - Altro
<b>Altri oggetti</b>	Apparecchiature elettroniche - Arredi per uso abitativo - Arredi per uso professionale/commerciale - Cassetta di sicurezza - Macchine artigianali - Oggetti artistici - Preziosi e gioielli - Scorte - Altro
<b>Animali</b>	An. esotici - Bovini - Cavallo da corsa - Equini - Ovini - Suini - Altro

### BENI MOBILI REGISTRATI

<b><i>Categoria</i></b>	<b><i>Sottocategoria</i></b>
<b>Veicoli</b>	Aeromobile - Elicottero - Autobus - Automezzo furgonato - Automezzo pesante - Autocaravan, camper - Autovettura - Ciclomotore - Fuoristrada - Motoveicolo - Motofurgone - Natante - Nave - Imbarcazione - Quadriciclo - Rimorchio - Veicolo agricolo - Veicolo industriale - Altro
<b>Beni immateriali</b>	Marchio - Brevetto - Modello industriale

### BENI FINANZIARI

<b><i>Categoria</i></b>	<b><i>Sottocategoria</i></b>
<b>Titoli cambiari</b>	Assegno bancario - Assegno circolare - Cambiale/tratta
<b>Titoli obbligazionari o di prestito</b>	Titoli di stato (Bot, Cct, Btp, Cte, Btz, Bte) - Certificato di deposito - Obbligazioni
<b>Titoli di partecipazione</b>	Azioni - Strumenti finanziari partecipativi - Titoli atipici
<b>Titoli rappresentativi di merci</b>	Fede di deposito - Nota di pegno - Polizza di carico
<b>Altri beni finanziari</b>	Contratto leasing - Crediti vari - Polizza assicurativa - Prestiti, fidi - Altro

### AZIENDE (qui non sono previste sottocategorie)

<b><i>Categoria</i></b>	<b><i>Categoria</i></b>
<b>Impresa individuale iscritta nel registro delle imprese</b>	<b>Società in accomandita semplice</b>
<b>Società a r.l.</b>	<b>Società in nome collettivo</b>
<b>Società cooperativa e cooperativa a r.l.</b>	<b>Società per azioni</b>
<b>Società di fatto registrata</b>	<b>Società semplice</b>
<b>Società in accomandita per azioni</b>	<b>Associazione, Consorzio, Altro</b>

## DATI STATISTICI

### 1. Procedimenti sopravvenuti (intera Banca Dati)

Sono **8.793** i procedimenti, relativi alle misure di prevenzione patrimoniali, presenti in **Banca dati centrale (Bdc)** al 31 dicembre 2017. In particolare l'ultimo anno al quale è riferita la rilevazione, il **2017**, registra **432** procedimenti sopravvenuti<sup>31</sup>.

Dal confronto tra il numero dei procedimenti relativi ai diversi anni solari emerge un minor valore nell'anno 2017 che non può essere ritenuto particolarmente significativo in ragione della incompletezza dei dati relativi ai territori della Sicilia e Sardegna. Resta sostanzialmente invariato il numero complessivo dei procedimenti nel triennio 2015-2017 rispetto al triennio precedente.

Anno	Procedimenti	Totale
<b>2015</b>	588	<b>1.593</b>
<b>2016</b>	573	
<b>2017</b>	432	

Anno	Procedimenti	Totale
<b>2012</b>	565	<b>1.604</b>
<b>2013</b>	477	
<b>2014</b>	562	

Le regioni meridionali continuano ad essere quelle con maggiori iscrizioni: in **Sicilia** nel **triennio 2015-2017** sono stati iscritti **383** nuovi procedimenti, in **Calabria** 255, in **Campania** 242. Rilevanti anche le iscrizioni in **Lombardia**, pari a 144, ed in **Lazio**, pari a 92.

L'analisi dei singoli distretti giudiziari evidenzia come quelli di **Palermo** (nn. **251**), Napoli (nn. 191) e Reggio Calabria (nn. 186) siano i distretti con il numero maggiore di nuovi procedimenti iscritti nel triennio 2015-2017. Nei distretti del centro-nord i procedimenti iscritti sono stati: **Milano** (**108**), Roma (92), Torino (84) e Bologna (75).

Con riferimento al **triennio 2015-2017** (con dati aggiornati al 31 dicembre 2017, vedi tabella 1 in allegato) valgono le seguenti osservazioni.

Su **1.593** procedimenti iscritti a livello nazionale **1.069**, corrispondenti al 67%, riguardano le regioni del **sud** (suddivise geograficamente in area meridionale e area insulare). L'area di **centro-nord** complessivamente registra **524** procedimenti iscritti, con una percentuale prossima al 33%.

	<b>NORD</b>	<b>%</b>	<b>CENTRO</b>	<b>%</b>	<b>SUD</b>	<b>%</b>	<b>ISOLE</b>	<b>%</b>	<b>TOTALE NAZIONALE</b>
<b>TOTALE 2015-2017</b>	<b>381</b>	23,9	<b>143</b>	9,0	<b>673</b>	42,2	<b>396</b>	24,9	<b>1.593</b>
<b>TOTALE BANCA DATI</b>	<b>1.261</b>	14,3	<b>461</b>	5,2	<b>4.261</b>	48,5	<b>2.810</b>	32,0	<b>8.793</b>

<sup>31</sup> Si ricorda che al 31 dicembre 2017 era in corso di completamento il recupero delle informazioni per i distretti della Sicilia, della Sardegna e di Napoli.


Dai dati di alcune regioni relativi all'ultimo triennio (2015-2017) emerge la netta prevalenza di iscrizioni nelle regioni del sud:

- **383** procedimenti, pari al 24% del totale nazionale, sono in **Sicilia**;
- **255**, il 16%, in Calabria;
- **242**, il 15,2%, in Campania.

A seguire vi sono i procedimenti iscritti in Puglia (156) e in alcune regioni del centro-nord: **Lombardia (144)**, Lazio (92), Piemonte (84) e Emilia Romagna (75).

### 1. Procedimenti Sopravvenuti, anni 2015-2017

	2015	2016	2017
<b>NORD</b>	140	126	<b>115</b>
<b>CENTRO</b>	43	60	<b>40</b>
<b>SUD</b>	229	268	<b>176</b>
<b>ISOLE</b>	176	119	<b>101</b>



*Dati presenti in Bdc (banca dati centrale) al 31 dicembre 2017*

Il dato degli ultimi anni conferma un incremento delle iscrizioni dei procedimenti fino al **2011**, anno in cui i procedimenti sopravvenuti hanno toccato la cifra di **663**. Dal **2012** è iniziata una lieve flessione che ha portato a **565** nuovi procedimenti, proseguita l'anno seguente, il **2013**, con nuove iscrizioni pari a **477** (-28% sul 2011). Negli anni più recenti si è avuta una nuova fase di crescita, soprattutto quanto ai distretti di Palermo e Napoli, oltre che Roma e Milano, con complessivi nuovi **588** fascicoli iscritti nel 2015. In relazione all'anno **2017** il dato disponibile è soggetto ad un ulteriore aggiornamento.

### NUMERO PROCEDIMENTI SOPRAVVENUTI PER ANNO

Dati aggiornati al 31 dicembre 2017

Anno	Procedimenti	Anno	Procedimenti
<b>2010</b>	500	<b>2014</b>	562
<b>2011</b>	663	<b>2015</b>	588
<b>2012</b>	565	<b>2016</b>	573
<b>2013</b>	477	<b>2017</b>	432

L'ultimo biennio, il 2016-17, ha dunque registrato più di mille procedimenti sopravvenuti. Nel **2011**, anno in cui si è avuto il più alto numero di iscrizioni complessivo, nel distretto di **Palermo** si sono avute 144 nuove iscrizioni (il 22% del totale), in quello di Napoli 128 ed in quello di Reggio Calabria 74.

Anche nel **2016** i tre distretti giudiziari in cui si è avuto il più alto numeri di iscrizioni sono stati Napoli, con 74 procedimenti, Reggio Calabria, con 73, Palermo con 67. Tale dato, per le criticità cui si è fatto riferimento nella parte iniziale della presente relazione, deve considerarsi incompleto.

Nel corso del **2017**, in cui si registra una certa flessione a livello nazionale, il distretto di **Palermo** ha il maggior numero di nuove iscrizioni (59 procedimenti sopravvenuti). Seguono i distretti di Reggio Calabria (52), Napoli (51), Milano (40) e Roma (31).


#### NUMERO PROCEDIMENTI PER DISTRETTO / ANNO 2017

Dati aggiornati al 31 dicembre 2017

Distretto	Procedimenti
<b>PALERMO</b>	<b>59</b>
<b>REGGIO CALABRIA</b>	<b>52</b>
<b>NAPOLI</b>	<b>51</b>
MILANO	40
ROMA	31
BARI	28
CATANIA	26
TORINO	26
CATANZARO	24
BOLOGNA	16

#### 2. Procedimenti Sopravvenuti, Anni 2013-2017

Anno	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>Num. Procedimenti</b>	477	562	588	573	432



Dati presenti in Bdc (banca dati centrale) al 31 dicembre 2017

Nell'ultimo biennio i distretti di **Bari** e **Reggio Calabria** hanno avuto un incremento relativo maggiore: 27 e 26 procedimenti sopravvenuti nel biennio **2016-2017** (vedi schema riportato di seguito). Seguono i distretti di **Catania** (da 46 a 58, +12) e di **Genova** (da 16 a 25, +9).

Il distretto di **Palermo** registra **126** procedimenti sopravvenuti (101 dei quali imputabili all'ufficio giudiziario del capoluogo siciliano, 14 a Trapani e 11 ad Agrigento), ed ha il maggior numero di nuove iscrizioni, seguito da **Napoli** e **Reggio Calabria**, entrambi con 125 procedimenti iscritti.

Il distretto di **Bari** ha 82 nuove iscrizioni, quello di **Milano** 77; seguono i distretti di Roma (64), Catania (58) e Torino (53).

**NUMERO PROCEDIMENTI PER DISTRETTO / CONFRONTO PER BIENNI**  
Dati aggiornati al 31 dicembre 2017

Distretto	Procedimenti <b>2016-2017</b>	Procedimenti <b>2014-2015</b>	Variazione rispetto biennio precedente
<b>PALERMO</b>	126	246	-120
<b>NAPOLI</b>	125	149	-24
<b>REGGIO CALABRIA</b>	<b>125</b>	<b>99</b>	<b>+26</b>
<b>BARI</b>	<b>82</b>	<b>55</b>	<b>+27</b>
MILANO	77	77	+0
ROMA	64	67	-3
<b>CATANIA</b>	<b>58</b>	<b>46</b>	<b>+12</b>
TORINO	53	59	-6
CATANZARO	48	48	+0
BOLOGNA	39	55	-16
SALERNO	32	40	-8
<b>GENOVA</b>	<b>25</b>	<b>16</b>	<b>+9</b>

Per concludere l'esame dei procedimenti si riportano i dati relativi ai diversi uffici giudiziari tra i quali appaiono di rilevante importanza quelli relativi ai più grandi uffici del sud, di Roma, Milano, **Foggia** (33 procedimenti), **Salerno** (32), **S. Maria Capua Vetere** (27) e **Trani** (21).


**NUMERO PROCEDIMENTI PER UFFICIO GIUDIZIARIO / ANNI 2016-2017**  
Dati aggiornati al 31 dicembre 2017

ufficio giudiziario	Procedimenti	ufficio giudiziario	Procedimenti
<b>REGGIO CALABRIA</b>	<b>125</b>	TORINO	44
<b>PALERMO</b>	<b>101</b>	FOGGIA	33
<b>NAPOLI</b>	<b>86</b>	SALERNO	32
CATANIA	52	BARI	28
ROMA	52	S. MARIA CAPUA VETERE	27
MILANO	44	TRANI	21



### 3. Uffici Giudiziari, Procedimenti Sopravvenuti, Anni 2016-2017

Ufficio	REGGIO C.	PALERMO	NAPOLI	CATANIA	ROMA
Num. Procedimenti	125	101	86	52	52



*Dati presenti in Bdc (banca dati centrale) al 31 dicembre 2017*

## 2. Beni (Banca Dati centrale, Bdc)

La **Banca dati centrale (Bdc)** che, come detto, è stata avviata nel 2008 in sostituzione della iniziale Banca Dati creata nel 1997, conta **177.906** beni (relativi agli 8.793 procedimenti iscritti fino al 31 dicembre 2017), con un inserimento di oltre 15.000 nuovi beni nel corso del 2017.

Si evidenzia che fino all'anno **2013** vi è stato un costante aumento nei beni iscritti in Bdc (fino ad arrivare a **17.660** beni); nei due anni successivi, 2014 e 2015, si è invece registrato un calo. Quanto ai dati relativi agli anni 2016/2017, si registra una diminuzione del numero dei beni dovuta all'incompletezza dell'aggiornamento al momento della rilevazione dei dati.

Anno	Beni in Banca dati*	Totale 2013-2017
<b>2013</b>	<b>17.660</b>	<b>77.361</b>
<b>2014</b>	17.175	
<b>2015</b>	16.866	
<b>2016</b>	10.632	
<b>2017</b>	15.028	

\* Beni conteggiati per anno di iscrizione del procedimento.

*Il dato dell'anno 2016 è incompleto in quanto come già riferito, al 31 dicembre 2017, i distretti della Sicilia, della Sardegna e di Napoli, non hanno ancora completato l'inserimento dei beni in Bdc (Banca dati centrale).*

Va evidenziato che il sistema prevede la registrazione non solo dei **beni sottoposti a sequestro e confisca**, ma anche di quelli per i quali si è ancora nella fase della proposta della misura di prevenzione, nonché di quelli che sono stati dissequestrati o che, confiscati in via definitiva, sono stati destinati dall'ANBSC<sup>32</sup>.

Pertanto la cifra complessiva sopra indicata (**177.906**) si riferisce a tutti i beni censiti nel contesto delle procedure di aggressione patrimoniale, compresi quelli che hanno formato oggetto di sola proposta di applicazione della misura non riscontrata da un provvedimento dell'Autorità giudiziaria, quelli gravati da una misura poi annullata o revocata e quelli per i quali il ciclo si è già esaurito con l'adozione del provvedimento di destinazione.

### 2.1 Beni Sequestrati

Sono **16.462** i beni che risultano sottoposti a sequestro, poco più del 9% del totale dei beni presenti nel database. In relazione al periodo più recente, il triennio **2015-2017**, i sequestri arrivano a **6.605**, gran parte dei quali, 1.554, disposti nell'ambito di procedimenti pendenti presso i distretti della Sicilia. Occorre tenere presente nella valutazione dei dati in oggetto la natura "provvisoria" del provvedimento di sequestro meno "stabile" rispetto a quella del provvedimento di confisca.

**Sequestri 2015-2017 = 6.605 beni**

**Sequestri Banca Dati = 16.642 beni**

<sup>32</sup> Quanto a tale ultimo aspetto, vanno pertanto rammentate le osservazioni effettuate sopra, laddove si specifica che tra i beni presenti nella Bdc, di cui l'ANBSC ha già disposto la destinazione, vi sono anche quelli oggetto di ablazione penale, oltre a quelli dei procedimenti di prevenzione.

## 2.2 Beni Confiscati

Il numero dei beni sottoposti a confisca è superiore a quello dei beni sequestrati. Sono infatti **63.725** i beni confiscati presenti in Bdc, **28.643** dei quali riferiti al periodo 2015-2017 (con la specificazione della incompletezza dei dati riferita ai distretti della Sicilia, della Sardegna e di Napoli, come già più volte evidenziato).

Con riferimento alla collocazione geografica degli uffici giudiziari che hanno pronunciato il maggior numero dei provvedimenti di confisca, si osserva che in **Sicilia** sono stati sottoposti a confisca ben **8.907** beni (sui 28.643 complessivi nel triennio **2015-2017**). Si segnalano inoltre gli uffici giudiziari di **Roma** (4.114 confische), Palermo (3.409), Reggio Calabria (3.098), Trapani (1.817) e Napoli (1.673).

### Confische 2015-2017

ufficio giudiziario	n. beni	%
<b>ROMA</b>	<b>4.114</b>	14,4
<b>PALERMO</b>	<b>3.409</b>	11,9
<b>REGGIO CALABRIA</b>	<b>3.098</b>	10,8
<b>TRAPANI</b>	<b>1.817</b>	
<b>NAPOLI</b>	<b>1.673</b>	
<b>TORINO</b>	<b>1.492</b>	
<b>CALTANISSETTA</b>	<b>1.402</b>	
<b>CATANIA</b>	<b>1.176</b>	
<b>MILANO</b>	<b>1.036</b>	
Totale nazionale	28.643	100

### Confische Banca dati centrale (Bdc)

ufficio giudiziario	n. beni	%
<b>PALERMO</b>	<b>8.894</b>	14,0
<b>ROMA</b>	<b>8.706</b>	13,7
<b>TORINO</b>	<b>6.459</b>	10,1
<b>REGGIO CALABRIA</b>	<b>5.559</b>	
<b>NAPOLI</b>	<b>3.592</b>	
<b>MILANO</b>	<b>2.704</b>	
<b>CATANIA</b>	<b>2.337</b>	
<b>CALTANISSETTA</b>	<b>2.204</b>	
<b>TRAPANI</b>	<b>2.115</b>	
Totale nazionale	63.725	100

*Dati presenti in Bdc (banca dati centrale) al 31 dicembre 2017.*

Di seguito un riepilogo dei beni confiscati su base geografica, suddivisi cioè secondo la **provincia di ubicazione effettiva del bene** con l'ulteriore indicazione delle tipologie di *beni immobili e aziende*, soggetti ad un possibile atto di successiva destinazione.

Nel **triennio 2015-2017** risulta che 2.308 beni oggetto di confisca si trovano nella provincia di Roma e 2.298 in quella di Palermo. Vanno anche segnalate 80 confische (di cui 43 per beni immobili e aziende) disposte al di fuori del territorio nazionale.

### Confische 2015-2017 (per luogo di ubicazione del bene)

Provincia	n. beni confiscati	di cui immobili e aziende
<b>ROMA</b>	<b>2.308</b>	<b>1.332</b>
<b>PALERMO</b>	<b>2.298</b>	<b>1.471</b>
<b>REGGIO CALABRIA</b>	<b>1.949</b>	<b>1.629</b>
<b>TRAPANI</b>	<b>1.774</b>	<b>1.683</b>
<b>CALTANISSETTA</b>	<b>1.057</b>	<b>919</b>
<b>NAPOLI</b>	<b>924</b>	<b>719</b>
<b>BARI</b>	<b>618</b>	<b>427</b>
<b>CASERTA</b>	<b>590</b>	<b>554</b>
<b>AGRIGENTO</b>	<b>551</b>	<b>405</b>
<b>in Stati Esteri</b>	<b>80</b>	<b>43</b>
Totale nazionale	28.643	15.502

*Dati presenti in Bdc (banca dati centrale) al 31 dicembre 2017.*

## 2.3 Beni dell'intera Banca dati centrale (Bdc)


Dei **177.906** beni presenti in Banca dati centrale (Bdc), 16.642 sono classificati come "sequestrati", 63.725 come "confiscati". Ad essi si aggiungono i 7.080 beni "destinati" per un totale di **87.447** beni. La parte rimanente dei beni censiti (90.549) è costituita da beni gravati da misure annullate o revocate e da beni che hanno formato oggetto di una proposta non ancora riscontrata dall'Autorità giudiziaria.

Beni in Banca dati centrale	numero	%
<b>Sottoposti a misure di ablazione penale</b>	<b>87.447</b>	49,2
<b>Misure annullate o revocate, proposte</b>	<b>90.549</b>	50,8
Totale	177.906	100

In particolare, dalla elaborazione delle diverse tabelle risulta che:

- **80.367** sono i **beni sequestrati e confiscati**;
- **55.552** sono i **beni dissequestrati** poiché gravati da misure successivamente annullate o revocate;
- **34.907** sono i **beni oggetto di proposta**, non ancora riscontrata;
- **7.080** sono i **beni destinati**, quelli per i quali il ciclo si è esaurito con l'adozione del provvedimento di destinazione.

<i>Beni in Banca dati centrale</i>	<i>numero</i>	<i>%</i>
<b>SEQUESTRATI E CONFISCATI</b>	<b>80.367</b>	45,2
<b>DISSEQUESTRATI</b>	<b>55.552</b>	31,2
<b>PROPOSTI</b>	<b>34.907</b>	19,6
<b>DESTINATI</b>	<b>7.080</b>	4,0
Totale	177.906	100



Lo schema sottostante<sup>33</sup>, riferito al **triennio 2015-2017**, riporta dati relativi all'anno di iscrizione del procedimento aggiornati al 31 dicembre 2017 (si rammenta ancora una volta la incompletezza dei dati riferiti al 2016 in relazione ai distretti della Sicilia, della Sardegna e di Napoli) ed evidenzia come la maggior parte dei beni sia collegata a procedimenti iscritti presso uffici giudiziari ubicati nell'**area meridionale** (15.695 beni, di cui circa 7.000 in distretti della Campania e quasi 5.000 in quelli della Calabria) e **insulare** (9.375, prevalentemente in distretti della Sicilia), che insieme corrispondono al **59%** dei 42.526 beni registrati in tutto il paese.

L'**area settentrionale** conta invece 9.684 beni (poco più di 2.600 dei quali in Lombardia, per i dettagli vedi la tabella 2 in allegato), mentre quella **centrale**, dove quasi 7.000 beni sono riferiti al solo distretto del Lazio, conta complessivamente 7.772 beni. I numeri dell'intera Bdc rendono in maniera più esatta le proporzioni.

### 2015-2017

area geografica	n. beni	%
<b>SUD</b>	<b>15.695</b>	36,9
<b>NORD</b>	<b>9.684</b>	22,8
<b>ISOLE</b>	<b>9.375</b>	22
<b>CENTRO</b>	<b>7.772</b>	18,3
Totale nazionale	42.526	100


### Banca dati centrale (Bdc)

area geografica	n. beni	%
<b>SUD</b>	<b>67.477</b>	37,9
<b>ISOLE</b>	<b>62.537</b>	35,1
<b>NORD</b>	<b>28.241</b>	15,9
<b>CENTRO</b>	<b>19.651</b>	11,1
Totale nazionale	177.906	100

## 4. Suddivisione Beni

conteggiati per Sede Iscrizione e Anno Procedimento  
Anni 2015-2017

	2015	2016	2017
<b>NORD</b>	4.928	2.488	2.268
<b>CENTRO</b>	2.250	2.950	2.572
<b>SUD</b>	4.995	4.932	<b>5.768</b>
<b>ISOLE</b>	4.693	262	4.420



Dati presenti in Bdc (banca dati centrale) al 31 dicembre 2017

<sup>33</sup> Occorre tenere presente che l'esame della distribuzione geografica dei beni è operato con riferimento:

- alla sede dell'Ufficio giudiziario ove è stato iscritto il procedimento e non alla ubicazione effettiva del bene;
- all'anno di iscrizione dello stesso procedimento.

Confrontando il numero dei beni nel dettaglio, regione per regione (il riferimento è al distretto in cui si trova l'ufficio giudiziario che ha disposto la misura e non alla località in cui è ubicato il bene) viene esaminata la situazione in relazione alle diverse regioni.

Con riferimento al biennio **2016-2017** sono gli uffici giudiziari del distretto del **Lazio** (+104 beni rispetto al biennio 2014/15) quelli con il più alto numero di beni oggetto di richieste/misure ablatorie/destinazioni, cioè **4.855**, pari al **19%** dei 25.660 registrati in tutta Italia. Nell'ambito di tale distretto l'ufficio giudiziario di **Roma** si è occupato di ben 4.303 beni, l'ufficio di Latina di 388 beni.

I distretti della **Campania**, pur nella incompletezza dei dati, risultano avere iscrizioni per **4.827** beni (2.275 i beni di nuova iscrizione a **Napoli** e 1.751 a S. Maria Capua Vetere), i distretti della **Sicilia** (in relazione ai quali sono emerse identiche criticità quanto alla trasmissione di dati) **4.466** beni, (1.641 dei quali nella sola **Palermo**, oltre a 940 a Catania e 827 a Trapani).

Con riferimento ai distretti della **Calabria** sono presenti **3.358** beni (di cui 1.806 trattati dall'ufficio giudiziario di Reggio Calabria, 757 da quello di Catanzaro e 574 da quello di Crotone). Da segnalare infine i distretti della **Puglia**, in particolare il dato che emerge dall'ufficio giudiziario di Trani (816 beni), e della **Lombardia**, dove Milano con 479 beni e Brescia con 277 sono gli uffici che presentano i numeri più rilevanti.

**NUMERO BENI (conteggiati per sede iscrizione e anno procedimento) PER REGIONE  
CONFRONTO PER BIENNI  
Dati aggiornati al 31 dicembre 2017**

	<b>Beni 2016-2017</b>	Beni <b>2014-2015</b>	variazione su biennio precedente
TOTALE NAZIONALE	25.660	34.041	- 8.381
<b>LAZIO</b>	<b>4.855</b>	<b>4.751</b>	<b>+ 104</b>
<b>CAMPANIA*</b>	<b>4.827</b>	<b>6.365</b>	<b>- 1.538</b>
<b>SICILIA*</b>	<b>4.466</b>	<b>9.283</b>	<b>- 4.817</b>
CALABRIA	3.358	3.112	+ 246
PUGLIA	2.357	1.693	+ 664
LOMBARDIA	1.355	2.722	- 1.367
PIEMONTE	1.165	2.205	- 1.040
EMILIA ROMAGNA	903	677	+ 226
LIGURIA	645	1.669	- 1.024
VENETO	496	635	- 139
TOSCANA	493	445	+ 48
MARCHE	192	32	+ 160


*Dati presenti in Bdc (banca dati centrale) al 31 dicembre 2017*

\*I dati di Campania e Sicilia sono incompleti per l'anno 2016.

I grafici che seguono si basano sulla tabella 3 (in allegato) e prendono in esame le diverse cinque tipologie di beni: **immobili, mobili, mobili registrati, aziende, beni finanziari**. Va specificato che i beni sono inseriti sulla base dell'anno di emissione del provvedimento adottato dall'Autorità giudiziaria, in cui si include anche la proposta di misura.


### 5. Beni in Banca dati centrale, intera Banca dati

<b>AZIENDA</b>	<b>12.433</b>	7,0%
<b>FINANZIARIO</b>	<b>20.293</b>	11,4%
<b>IMMOBILE</b>	<b>82.766</b>	46,5%
<b>MOBILE</b>	<b>27.368</b>	15,4%
<b>MOBILE REG.</b>	<b>35.046</b>	19,7%
TOTALE	177.906	100%



### 6. Beni in Banca Dati centrale, Anni 2013-2017

<b>AZIENDA</b>	<b>8.169</b>	7,5%
<b>FINANZIARIO</b>	<b>13.486</b>	12,3%
<b>IMMOBILE</b>	<b>51.889</b>	47,5%
<b>MOBILE</b>	<b>16.626</b>	15,2%
<b>MOBILE REG.</b>	<b>19.170</b>	17,5%
TOTALE	109.340	100%



Il raffronto tra l'insieme di tutti i beni presenti nell'intera Banca Dati e i **109.340** beni (v. tab. 3) per i quali è stato emesso un provvedimento negli ultimi cinque anni (2013-2017) evidenzia una costante che si mantiene nel tempo:

gli **immobili** (51.889 nel 2013-2017) rappresentano la tipologia prevalente (**47,5%**) dei beni mentre i **mobili registrati** (19.170) che hanno avuto un certo incremento nell'ultimo periodo, raggiungono il **17,5%**.

Seguono poi i **mobili** (16.626), sopra al **15%**, mentre rimangono su percentuali inferiori i **beni finanziari** (13.486) e le **aziende** (8.169).

TIPOLOGIA DEL BENE	TOTALE 2013-2017	PERCENTUALI 2013-2017	RIEPILOGO TOTALE BANCA DATI
AZIENDA	<b>8.169</b>	7,5%	<b>12.433</b>
FINANZIARIO	<b>13.486</b>	12,3%	<b>20.293</b>
IMMOBILE	<b>51.889</b>	47,5%	<b>82.766</b>
MOBILE	<b>16.626</b>	15,2%	<b>27.368</b>
MOBILE REGISTRATO	<b>19.170</b>	17,5%	<b>35.046</b>
TOTALE	<b>109.340</b>	100%	<b>177.906</b>




## 2.4 Beni suddivisi per tipologia

Il grafico che segue riporta la classificazione dei beni per **tipologia** ed il loro diverso peso dal punto di vista numerico in relazione al triennio **2015-2017**.

Va precisato che la rilevazione si basa sull'**anno di emissione dei provvedimenti**. Si nota (sia nello schema che segue che, più in dettaglio, nella tab. 3 in allegato) come i beni maggiormente interessati da proposte o provvedimenti dell'autorità giudiziaria risultano essere sempre gli **immobili**, che superano quota 14.000 nel 2015. A questi seguono i **mobili registrati**, 4.757 nel 2016, e i **mobili**, 4.227, sempre nel 2016.

### 7. Beni suddivisi per categoria, anni 2015-2017

	2015	2016	2017
<b>AZIENDA</b>	1.953	2.102	1.750
<b>FINANZIARIO</b>	2.823	3.819	2.678
<b>IMMOBILE</b>	<b>14.536</b>	13.179	10.220
<b>MOBILE</b>	3.772	4.227	4.225
<b>MOBILE REG.</b>	3.806	4.757	3.396



*Dati presenti in Bdc (banca dati centrale) al 31 dicembre 2017*

### 3. Beni confiscati

Si esaminano di seguito i **70.805 beni oggetto di provvedimenti di confisca**, tra i quali si comprendono anche i 7.080 oggetto di decreto di destinazione (cfr. schema sottostante e tab. 8). Va innanzitutto evidenziato che essi rappresentano l'**81%** degli **87.447** beni sottoposti a misure di ablazione penale presenti in banca dati, con incremento di quasi 4 punti percentuali rispetto al dato registrato al 31 marzo 2016 (epoca in cui risultavano registrate 58.118 confische, pari al 77,3% dei 75.162 beni sottoposti a misura ablatoria).

I beni in questione, come indicato nella schema che segue, sono suddivisi in:


- beni oggetto di **confisca non definitiva** (36.196);
- beni oggetto di **confisca definitiva** (27.529) ma ancora in attesa di destinazione;
- beni oggetto di confisca definitiva e **decreto di destinazione** (7.080).

<b>Confische</b>	<b>numero beni</b>	<b>% su numero beni sottoposti a misura ablatoria</b>
<b>1. Confische non definitive</b>	<b>36.196</b>	<b>41,4</b>
<b>2. Confische definitive</b>	<b>27.529</b>	<b>31,5</b>
<b>3. Confische con destinazione</b>	<b>7.080</b>	<b>8,1</b>
<b>Totale Beni Confiscati (1.+2.+3.)</b>	<b>70.805</b>	<b>81,0</b>
<b>Totale Beni sottoposti a misura ablatoria</b>	<b>87.447</b>	<b>100</b>

Dal grafico che segue, relativo al raffronto tra le tre diverse fasi in cui si trova il provvedimento ablatorio, emerge la presenza di un consistente numero di beni prossimi ad essere destinati (allo Stato o ai singoli enti territoriali), dunque ad essere riutilizzati a beneficio della comunità.

#### 8. Confische, intera Banca Dati

<b>Confische</b>	<b>36.196</b>
<b>Confische definitive</b>	<b>27.529</b>
<b>Confische con destinazione</b>	<b>7.080</b>




*Dati presenti in Bdc (banca dati centrale) al 31 dicembre 2017*

Da considerare che il dato relativo alle confische non definitive tende a diminuire negli anni meno recenti, atteso che lo stesso ha per oggetto provvedimenti che diventano definitivi o vengono revocati. Nel dettaglio si nota che:

- le **confische** (tutte le tipologie dei beni), passano dalle 2.016 del 2013 (vedi tab. 8 in allegato) alle 8.761 del 2016;
- le **confische definitive** (tutte le tipologie dei beni) al 31 dicembre 2017 interessano 3.537 beni nell'anno 2014 (vedi tab. 8 in allegato) ed appena 543 nel 2017;
- le **confische con destinazione** (che riguardano solo immobili e aziende), fino al 2014 riportano numeri molto bassi (229 nel 2014) mentre nel 2015 esse raggiungono il numero di 1.392. Occorre tenere presente che i dati relativi agli anni 2015/2016 sono parziali in attesa del completamento delle attività di registrazione in Bdc.

### 9. Confische

	2015	2016	2017
<b>Confische</b>	7.510	<b>8.761</b>	6.338
<b>Confische definitive</b>	2.875	2.616	543
<b>Confische con destinazione</b>	<b>1.392</b>	495	0



*Dati presenti in Bdc (banca dati centrale) al 31 dicembre 2017*


I grafici che seguono analizzano nel dettaglio i **beni oggetto di confisca con provvedimento definitivo (27.529)**, corrispondenti a poco più del 15% dei beni presenti in banca dati).

Si tratta dei beni, in particolare di **9.912 immobili e aziende** (vedi tab. 9 in allegato), che dovrebbero essere oggetto di prossimi decreti di destinazione.

Dall'esame di tutti i dati presenti in archivio emerge che tra i beni sottoposti a confisca definitiva, la tipologia prevalente è rappresentata dai **mobili registrati (11.209)**, che hanno avuto un forte incremento negli ultimi anni (più di 4.000 beni con confisca definitiva tra il 2014 e il 2016), mentre la tipologia degli **immobili** conta un numero di beni immediatamente inferiore (8.412).

#### 10. Beni con provvedimento di Confisca definitiva (intera Banca Dati)

	Azienda	Finanziario	Immobile	Mobile	Mobile registrato
<b>Confische definitive</b>	1.500	2.670	<b>8.412</b>	3.738	11.209



*Dati presenti in Bdc (banca dati centrale) al 31 dicembre 2017*


Spostando l'analisi sul numero di beni oggetto di confisca definitiva nel **periodo 2015-2017**, nell'anno 2015 risulta un rilevante numero di immobili (**1.524**), mentre il dato del 2016 evidenzia un maggior numero di beni **mobili registrati (1.604)** nel triennio, costituiti in prevalenza da autovetture.

Nell'arco degli ultimi tre anni, dunque, **2.306 confische definitive** hanno ad oggetto i **mobili registrati** e **2.096** gli **immobili**.

Quanto ai **beni oggetto di confisca definitiva** per i quali non è ancora stato emesso il decreto di destinazione (limitatamente ad immobili e aziende), si registrano **1.802** beni (1.524 immobili + 278 aziende) nel 2015 e **538** (474 immobili + 64 aziende) nel 2016.

### 11. Beni con provvedimento di Confisca definitiva (anni 2015-2017)

	Azienda	Finanziario	Immobile	Mobile	Mobile Reg.	TOTALI
<b>2015</b>	278	311	<b>1.524</b>	359	403	<b>2.875</b>
<b>2016</b>	64	85	474	389	<b>1.604</b>	<b>2.616</b>
<b>2017</b>	20	62	98	64	299	<b>543</b>
<b>TOTALE</b>	<b>362</b>	<b>458</b>	<b>2.096</b>	<b>812</b>	<b>2.306</b>	<b>6.034</b>



*dati presenti in Bdc (banca dati centrale) al 31 dicembre 2017*

Relativamente alla adozione di provvedimenti di confisca definitiva il dettaglio relativo agli ultimi anni, sulla base di una suddivisione per area geografica, evidenzia l'emissione di un maggior numero di provvedimenti da parte degli Uffici giudiziari ubicati nei distretti dell'area meridionale

Prendendo in esame i soli **immobili ed aziende**, nel biennio 2013-2014 in **Sicilia** sono state rilevati n 1.193 beni oggetto di confisca definitiva (44% del totale). Il biennio 2015-2016, risente dei dati incompleti, sia in relazione alla Sicilia che alla Campania; in ogni caso nel biennio in esame in **Sicilia** sono rilevate **574** confische definitive (il 25% del totale), in **Calabria** 420, e nel **Lazio** 362.

**BENI IMMOBILI E AZIENDE CON CONFISCA DEFINITIVA divisi per regione - confronto per bienni**  
Dati aggiornati al 31 dicembre 2017

	<b>Beni 2015-2016</b>	<b>Beni 2013-2014</b>	variazione su biennio precedente
TOTALE NAZIONALE	<b>2.340</b>	2.707	- 367
<b>SICILIA</b>	<b>574</b>	<b>1.193</b>	<b>- 619</b>
<b>CALABRIA</b>	<b>420</b>	<b>412</b>	<b>+ 8</b>
<b>LAZIO</b>	<b>362</b>	<b>329</b>	<b>+ 33</b>
PUGLIA	300	90	+ 210
LOMBARDIA	226	153	+ 73
CAMPANIA	169	369	- 200
VENETO	89	33	+ 56

Quanto ai dati relativi ad alcuni importanti distretti giudiziari: **Roma**, nel 2015, conta **320** beni, immobili e aziende, oggetto di confisca definitiva; nel distretto di **Palermo** sono stati rilevati 319 beni; tale distretto nel triennio 2015-2017 ha emesso il numero più alto (403) di confische definitive (vedi tab. 9).

Rilevante, sempre per il 2015, anche il dato del distretto di **Reggio Calabria**, dove gli immobili e le aziende oggetto di confisca definitiva sono stati nn **288** beni. Va comunque ribadito che i dati relativi agli anni 2016 e 2017, come appare evidente dalla lettura della tabella che segue, sono in attesa di un ulteriore aggiornamento.

**BENI IMMOBILI E AZIENDE CON CONFISCA DEFINITIVA per distretti, 2015-2017**

	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>TOTALE NAZIONALE</b>	<b>1.802</b>	<b>538</b>	<b>118</b>
<b>MILANO</b>	133	93	3
<b>ROMA</b>	<b>320</b>	42	8
<b>NAPOLI</b>	80	0	7
<b>BARI</b>	71	101	3
<b>LECCE</b>	109	19	0
<b>REGGIO CAL.</b>	288	<b>122</b>	0
<b>PALERMO</b>	319	22	<b>62</b>

*Dati presenti in Bdc (banca dati centrale) al 31 dicembre 2017*

Di seguito si riporta la tabella relativa alla situazione nei singoli uffici giudiziari per l'anno 2016.


**BENI IMMOBILI E AZIENDE CON CONFISCA DEFINITIVA**  
per UFFICI GIUDIZIARI / anno 2016  
Dati aggiornati al 31 dicembre 2017

Distretto	Beni Immobili e Aziende
<b>TOTALE NAZIONALE</b>	<b>538</b>
<b>REGGIO CALABRIA</b>	<b>122</b>
<b>BARI</b>	<b>101</b>
<b>MILANO</b>	<b>92</b>
SALERNO	51
ROMA	42
TARANTO	32
TORINO	26
LECCE	19
PALERMO	17
GENOVA	10

Il riepilogo e il grafico che seguono evidenziano, come già sopra rilevato, la prevalenza dei provvedimenti di confisca definitiva emessi dagli Uffici giudiziari ubicati nei distretti dell'area meridionale.

**12. Beni immobili e aziende con confisca definitiva**

	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>NORD</b>	281	136	6
<b>CENTRO</b>	364	46	10
<b>SUD</b>	602	325	31
<b>ISOLE</b>	555	31	71
<b>totale nazionale</b>	<b>1.802</b>	<b>538</b>	<b>118</b>



*Dati presenti in Bdc (banca dati centrale) al 31 dicembre 2017*

## 4. Beni destinati

Come già sopra riferito, ammontano a **7.080** i beni confiscati in via definitiva oggetto di un decreto di destinazione da parte dell'ANBSC (dunque già destinati allo Stato o ai singoli enti territoriali) presenti in **Banca dati centrale (Bdc)** alla data del 31 dicembre 2017. In particolare, se ne contano **1.392** relativamente all'anno **2015**, anno solare più recente di cui si hanno dati significativi.

Per l'ultimo periodo l'aggiornamento risente della mancata attivazione di un sistema di alimentazione diretto tra ANBSC e **Bdc**, con conseguente disallineamento dei dati dell'ANBSC rispetto a quelli del Ministero.

In attesa del raggiungimento di soluzioni che consentano una comunicazione tempestiva e completa dei dati e del superamento delle criticità già evidenziate, si sono tenuti presenti i dati riportati sul portale specifico dell'ANBSC denominato **openregio.it**

Il dato rilevante da segnalare riguarda il notevole incremento del numero di beni oggetto di decreto di destinazione nel periodo più recente. Il dato relativo al 2015 (**1.392 beni**) basato sull'aggiornamento della **Bdc** al 31 dicembre 2017 risulta essere il più alto mai registrato nel corso di un anno solare. Se infatti nel **2008** si potevano contare **767** beni destinati, in seguito, nel 2011 e nel 2012, il numero degli stessi era sceso al di sotto delle cento destinazioni.

### NUMERO BENI DESTINATI PER ANNO IN **Bdc**

Anno	Beni destinati	Anno	Beni destinati
<b>2009</b>	612	<b>2013</b>	399
<b>2010</b>	368	<b>2014</b>	229
<b>2011</b>	91	<b>2015</b>	1.392
<b>2012</b>	83	<b>2016</b>	495

*Dati presenti in Bdc (banca dati centrale) al 31 dicembre 2017*

Va comunque specificato che i dati del 2015 e del 2016, sono in attesa di un ulteriore aggiornamento. Di seguito si riportano i dati certificati dall'applicazione **openregio.it**, il portale ufficiale dell'ANBSC, per gli anni più recenti. La evidente divergenza numerica con i dati presenti in **Bdc** è in gran parte imputabile alle procedure di registrazione dei dati che si auspica possano essere migliorate in tempi brevi con la alimentazione diretta.

### NUMERO BENI DESTINATI PER ANNO SU **openregio.it**


Anno	Beni destinati
<b>2015</b>	1.917
<b>2016</b>	1.265

*Dati presenti su openregio.it dell'ANBSC al 31 dicembre 2017*



### 13. Beni immobili e aziende per tipo di destinazione (anni 2014/2016)

	COMUNI	STATO	TOTALE
2014	184	45	229
2015	1.243	149	1.392
2016	414	81	495



dati presenti in Bdc (banca dati centrale) al 31 dicembre 2017

Tra i beni oggetto di decreto di destinazione, quelli assegnati ai Comuni (e agli altri enti locali) risultano essere i più numerosi nel corso degli anni. L'assegnazione allo Stato, invece, riguarda un numero di casi assai minore, lasciandosi evidentemente spazio alle richieste e alle esigenze degli enti posti sul territorio.

Nello schema che segue vengono elencati, comparativamente, i beni oggetto di **confisca ex art. 12 sexies** della L. 356/1992 e quelli confiscati in esito a procedimento di prevenzione. Come infatti già riferito al paragrafo c) della parte introduttiva della presente relazione, mentre la **Bdc** è alimentata esclusivamente dai flussi informativi provenienti dai sistemi SIPPI e SIT.MP, aventi ad oggetto i soli beni sottoposti a sequestro/confisca di prevenzione, l'ANBSC ha competenze anche in relazione ai procedimenti penali ex art. 12 sexies. In ogni caso anche i flussi informativi attinenti i beni confiscati ex art. 12 sexies vanno, in un secondo momento, ad alimentare la **Bdc**, allorquando cioè l'ANBSC provvede alla loro destinazione. Tale ultimo dato, relativo al numero dei beni destinati conseguenti a provvedimenti di confisca di immobili e aziende ai sensi della predetta norma, viene ricavato dalla Direzione Generale della Giustizia Penale (DGGP) attraverso l'esame dei singoli decreti di destinazione comunicati dall'ANBSC.

Esaminando i dati del quinquennio 2012-2016, riportato nella schema che segue, si evidenzia la scarsa incidenza dei beni oggetto di confisca ex art. 12 sexies (**130** destinazioni su 2.598, pari al 5%) sul totale dei beni giunti a destinazione.

#### Beni immobili e aziende destinati per provenienza (procedimento penale/di prevenzione)

	12 sexies Cancellerie ordinarie	altri casi Sezioni Misure di prevenzione	TOTALE
2012	11	72	83
2013	26	373	399
2014	6	223	229
2015	83	1.309	1.392
2016	4	491	495
<b>Totale 2011/2015</b>	<b>130</b>	<b>2.468</b>	<b>2.598</b>

Dati presenti in Bdc (banca dati centrale) al 31 dicembre 2017

## 5. Analisi dei beni destinati

Nello schema che segue vengono evidenziati alcuni dati relativi ai beni oggetto di confisca definitiva ed a quelli oggetto di decreto di destinazione.

Anno	Beni con confisca definitiva
2012	947
2013	1.780
2014	927
2015	1.802

*Bdc* (banca dati centrale) al 31 dicembre 2017

Anno	Beni con decreto destinazione
2013	340
2014	632
2015	1.917
2016	1.265


*openregio.it* (ANBSC) al 31 dicembre 2017

Si nota un elevato numero di confische definitive di beni immobili e aziende tra il 2012 e il 2013 (pari a 2.727 unità), cui non appare corrispondere però un altrettanto considerevole numero di beni sottoposti a decreto di destinazione (cfr, rispettivamente, le tabelle, sopra riportate, relative alla *Bdc* ed all'ANBSC). Nel corso dell'anno 2015, invece, vi è una maggiore omogeneità tra il numero dei provvedimenti sottoposti a confisca definitiva e quello dei beni oggetto di decreto di destinazione (pari a 1.917 come risulta dall'applicazione *openregio.it* in uso all'ANBSC).

Nella tabella e nel grafico che seguono vengono riportati, invece, i dati relativi ai **beni oggetto di decreto di destinazione** quali emergono dalla *Bdc* in relazione al quinquennio 2012-2016 (vedi anche tabella 12 in allegato) secondo una suddivisione geografica per area, da cui si può osservare come la maggior parte degli stessi sia ubicata nell'area meridionale ed insulare.

### 14. Beni destinati, 2012-2016 agg. al 31 dicembre 2017

Area geografica	Numero	%
<b>NORD</b>	187	7
<b>CENTRO</b>	63	2
<b>SUD</b>	1.087	42
<b>ISOLE</b>	1.261	49
<b>TOTALE NAZIONALE</b>	<b>2.598</b>	<b>100</b>




Il dettaglio del periodo in questione, riferito all'area geografica in cui è ubicato l'ufficio giudiziario che ha adottato il provvedimento di confisca del bene poi oggetto di destinazione, evidenzia che dopo una diminuzione negli anni passati, nel corso del 2013 e soprattutto del **2015** si è avuto un aumento del numero dei beni destinati, ancora una volta con una rilevante incidenza numerica di provvedimenti adottati da uffici giudiziari della Sicilia (708 su 1.392, il 51% del totale).

Con riferimento alla sede dell'ufficio giudiziario che ha emanato il procedimento (e non alla ubicazione geografica del bene), si evidenzia che **l'area meridionale** (sud e isole) ha il numero più alto di beni "destinati" con una percentuale pari al 95% nel 2016.

#### 15. Beni destinati in dettaglio, 2012-2016 (agg. al 31 dicembre 2017)

	2012	2013	2014	2015	2016
<b>NORD</b>	20	61	4	88	14
<b>CENTRO</b>	11	22	6	14	10
<b>SUD</b>	47	91	38	582	329
<b>ISOLE</b>	5	225	181	<b>708</b>	142
<b>totale nazionale</b>	<b>83</b>	<b>399</b>	<b>229</b>	<b>1.392</b>	<b>495</b>



*Dati presenti in Bdc (banca dati centrale) al 31 dicembre 2017*

Analizzando nel dettaglio (anche con l'ausilio della tabella 12 in allegato) alcuni dati degli anni più recenti con riferimento alle diverse regioni e ai diversi distretti si rileva che la **Sicilia** e le regioni dell'area meridionale sono quelle con il maggior numero di beni confiscati giunti a destinazione.

#### NUMERO BENI DESTINATI PER REGIONI / ANNI 2012-2016

Dati aggiornati al 31 dicembre 2017


Regioni	Beni
TOTALE NAZIONALE	2.598
<b>SICILIA</b>	<b>1.260</b>
<b>CALABRIA</b>	<b>392</b>
<b>PUGLIA</b>	<b>354</b>
CAMPANIA	332
LOMBARDIA	122
LAZIO	59
LIGURIA	22

Si può inoltre notare che il distretto giudiziario di **Palermo** risulta quello con il più alto numero di beni destinati, (**613** nel corso del 2015, 152 nel 2014, 98 nel 2013).

Per l'anno 2016, i cui dati sono ancora incompleti, si riporta la situazione del grafico che segue.

#### 16. Beni destinati per Distretto in un singolo anno solare (2016)

Ufficio	REGGIO CALABRIA	PALERMO	BARI	NAPOLI	LECCE
Numero Beni	159	105	45	45	38



Dati presenti in Bdc (banca dati centrale) al 31 dicembre 2017

**ELENCO TABELLE ALLEGATE**

<b>Tabella</b>	<b>Oggetto</b>
<b>1</b>	<b>NUMERO PROCEDIMENTI PER DISTRETTO</b>
<b>2</b>	<b>NUMERO BENI PER DISTRETTO</b>
<b>3</b>	<b>BENI SUDDIVISI PER CATEGORIA</b>
<b>4</b>	<b>NUMERO BENI PER CATEGORIA ATTO</b>
<b>5</b>	<b>BENI PER ANNO, CATEGORIA, NUMERO (2013-2017)</b>
<b>6</b>	<b>BENI PER TIPO E CATEGORIA</b>
<b>7</b>	<b>BENI PER CATEGORIA E STATO DEL PROCEDIMENTO</b>
<b>8</b>	<b>CONFISCHE</b>
<b>9</b>	<b>BENI IMMOBILI E AZIENDE CON CONFISCA DEFINITIVA</b>
<b>10</b>	<b>BENI PER TIPO E CATEGORIA ATTO</b>
<b>11</b>	<b>BENI CON PROVVEDIMENTO DI DESTINAZIONE STATO-COMUNI</b>
<b>12</b>	<b>BENI DESTINATI PER DISTRETTO</b>